

AVIS

Associazione Volontari Italiani del Sangue

**IL VOLONTARIATO ED IL TERZO
SETTORE**

**Norme, istruzioni contabili e fiscali, considerazioni e
suggerimenti.**

Manuale operativo.

**A cura dell'area AMMINISTRAZIONE di AVIS Nazionale
in collaborazione con Avis Regionale Veneto**

oo

***“ Come potrai vantarti di avere le mani pulite ...
se le avrai tenute sempre in tasca ”***

(Ireneo Vinciguerra, ex consigliere di AVIS Nazionale)

IL VOLONTARIATO ED IL TERZO SETTORE

Spesso il termine Terzo Settore viene erroneamente collegato al concetto di supplenza e di residualità, rapportando la sua azione ad una attività che copre gli spazi in cui non può – o non potrà più – eseguire lo Stato e dove non ha convenienza ad operare l'impresa privata. Si ipotizzerebbe, in questo modo, che il fondamento del non profit risieda in un duplice fallimento: quello dello Stato e quello del mercato.

Tale equivoco genera una confusione che è stata amplificata dalla recente legislazione in materia civilistica e fiscale che, nel contempo, non ha chiarito le differenze sostanziali che esistono tra il non profit in generale ed il volontariato.

Una buona parte del volontariato offre servizi sanitari, sociali, ambientali, culturali, educativi; ma anche si impegna per la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione di quella che si definisce "cittadinanza attiva". Tutti diversi, ma tutti meritevoli di attenzione per il loro analogo valore morale e civile. Questa pluralità, che è la ricchezza del volontariato e che esige forme organizzative sempre diverse, si è trovata, in questi ultimi anni, in presenza della promozione e della crescita delle "**imprese sociali**", **delle cooperative sociali**, alle quali la accomuna la finalità solidale e l'assenza di lucro e la distingue la gratuità dell'impegno del singolo volontario.

Il volontariato sta così all'interno del sistema che viene definito Terzo Settore o dell'Economia Sociale con la propria specificità.

Le sinergie tra le componenti del Terzo Settore non possono confondere l'importantissima finalità di coniugare solidarietà e occupazione (cooperative, imprese sociali) col volontariato. **Tante associazioni di volontariato, per motivi diversi** (continuità di servizio, necessità di significative risorse finanziarie e di personale per rispondere ad esigenze sempre più complesse) **hanno dato vita, nel tempo, ad organizzazioni non profit per la gestione di servizi socialmente utili.** Ognuno farà la sua scelta. Stiamo attenti però che tali iniziative non siano, per le istituzioni, lo strumento per effettuare unicamente un'azione di contenimento della spesa pubblica da un lato od un utilizzo improprio o mal retribuito di personale da parte di sedicenti cooperative che hanno dimenticato le loro origini.

Se ora diamo uno sguardo alla normativa in vigore scopriamo che il volontariato ha una sua legge quadro che è rimasta, per alcune parti, ancora sulla carta. Ha avuto inoltre un altro difetto:

La legge quadro n. 266 del 11 agosto 1991 ha diviso in due il volontariato. Essa infatti pone da una parte quello che, per godere di taluni benefici, si sottomette ad una serie di gravami amministrativi e burocratici, peraltro, aggravati dalle Regioni con interpretazioni restrittive e talvolta con innovazioni non meno limitative.

Dall'altra, pone il volontariato, che, pur bisognoso di alcuni vantaggi, li rifiuta per non sottostare a quegli oneri.

In questi ultimi anni, in presenza di una crisi irreversibile del Welfare State, si è dilatata l'area dei diritti individuali, intesi come diritti all'uguaglianza ma anche alla diversità. Il principio guida delle politiche sociali è quello della promozione dell'inclusione sociale piuttosto che quello della lotta all'esclusione sociale. L'emergere di numerose domande di riconoscimento dei propri diritti da parte di minoranze che diventano nuovi attori sociali spinge il volontariato ad un ruolo di rappresentanza degli interessi di coloro che ne sono privi. Funge da stimolo e da sollecitazione dei bisogni e dei diritti ma sollecita inoltre alla partecipazione e responsabilizzazione di tutti per scambiare risorse e creare nuova socialità.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 460/97

Vediamo ora, in sintesi, che cosa prevede il decreto legislativo approvato dal Governo. La prima parte del provvedimento disciplina il trattamento fiscale in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto degli enti non commerciali (dall'art.1 all'art.9). Si precisa, innanzitutto, che l'oggetto "esclusivo o principale" dell'attività dell'ente va determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto; in mancanza di questi, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata. Viene, così definita con maggiore precisione rispetto al passato la qualificazione di questi soggetti, chiamati, per la parte di attività commerciale, a tenere una contabilità separata.

La seconda parte invece è relativa alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (dall'art.10 in poi).E' una legge che si basa sul volano delle agevolazioni fiscali per far sviluppare il privato sociale con l'obiettivo anche di regolamentare e controllare le attività non lucrative. Dalla lettura della legge si ricava uno spettro molto ampio di benefici ed agevolazioni fiscali.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (tra legge 266/91 e D.L. 460/97)

Ricordiamo l'art. 1 della Legge 266 del 1991 perché esplicita chiaramente lo spirito del legislatore: **“La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali”**.

All'articolo 3 la legge prevede che nello statuto vi sia: **“l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche nonché la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, i contributi o lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dell'Assemblea”**. Tutti requisiti essenziali per poter chiedere l'iscrizione ai registri regionali del volontariato.

A questi va aggiunto l'obbligo di assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché la responsabilità civile per danni cagionati a terzi per l'esercizio della medesima attività.

Dalla Legge Quadro sul volontariato n. 266/91 è il caso di soffermarci su alcuni articoli:

- L'art. 2 ribadisce il concetto della **gratuità** della prestazione personale e spontanea con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- L'art. 4 obbliga le associazioni a provvedere ad una **copertura assicurativa** per i propri aderenti contro malattie ed infortuni connessi all'attività svolta a favore dell'ente, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L'art. 5 precisa che **le risorse economiche**, in caso di scioglimento dell'associazione **devono essere devolute** ad altre organizzazioni che perseguano analoghe finalità
- L'art. 6 prevede **l'iscrizione nel Registro Regionale** delle Organizzazioni di volontariato. Questo articolo si collegherà con il D.L. 460/97 per il riconoscimento di diritto come ONLUS delle associazioni ivi iscritte
- l'art. 7 prevede che solo le organizzazioni iscritte ai registri ed in regola con i principi democratici di cui agli articoli precedenti **possono sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici**
- L'art. 8 riguarda le **agevolazioni fiscali**. Infatti non vengono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi, ai fini IVA, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato. Aggiunge inoltre che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali (occasionalmente) non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG qualora sia documentato il loro impegno per i fini istituzionali.;
- l'art. 10 prevede norme regionali e delle province autonome per favorire le iniziative e lo sviluppo del volontariato del territorio
- l'art. 12 prevede l'istituzione di un **Osservatorio Nazionale** per il Volontariato
- L'art.15 prevede la costituzione di **Centri di Servizio per il volontariato** per l'erogazione di servizi, utilizzando risorse derivanti da una quota di utili delle Fondazioni bancarie.

Una questione delicata e' quella della sovrapposizione concettuale tra volontariato e ONLUS: **il legislatore**, nel quadro di una politica che non ha semplificato né razionalizzato, ma solo aggiunto agevolazioni al tappeto esistente, **ha permesso che le organizzazioni di volontariato (nonché le cooperative sociali e le ONG) entrino di diritto nel comparto ONLUS, purché in regola con le rispettive legislazioni**. Infatti l'art.10, c.8 ha previsto espressamente che sono fatte salve le previsioni di maggior favore e pertanto vi e' la coesistenza delle due leggi (266/91 e 460/97) e la sommatoria dei benefici a favore delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle ONG.

Pertanto quando si fa riferimento alle ONLUS, il riferimento stesso è esteso anche alle Associazioni di volontariato iscritte negli appositi Registri Regionali, in quanto Onlus di diritto.

ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Proprio in base alle leggi sopra richiamate le ATTIVITA' delle organizzazioni di volontariato si possono dividere in due grandi gruppi:

1 - ATTIVITA' non produttiva di reddito imponibile ai fini IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche):

a) ATTIVITA' ISTITUZIONALE:

prevista dall'art. 21 della Legge 266/91 : "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà " prevista anche dall'art.10, comma 1 lettera a) della Legge 460/97.

b) ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI:

prevista dall'art.8, comma quarto della Legge 266/91 e poi elencate dettagliatamente dal D.M. 25.05.1995 del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Famiglia e la solidarietà sociale. **Deve essere, però, documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.**

c) DIRETTAMENTE CONNESSE:

previste dall'art.10, comma 5 della Legge 460/97:

- le attività che la ONLUS svolge nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili, dirette a persone non svantaggiate e non nell'ambito degli aiuti umanitari a collettività estere (mentre se questa attività è svolta a favore di persone svantaggiate diventa "attività istituzionale")
- le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e, i relativi proventi non debbono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione. Inoltre si ricorda che le attività connesse dovranno essere registrate separatamente da quelle istituzionali, così come dovranno essere esposte separatamente nel rendiconto annuale.

2 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Per il fisco si ha attività commerciale tutte le volte che un soggetto, anche se non per scopo principale, effettua una prestazione di servizio od una cessione di beni verso un corrispettivo specifico che rappresenti il prezzo del contratto.

In questi ultimi tempi si parla molto dell'associazionismo e si pensa per collegamento al volontariato. Ciò però non è corretto perché si riferisce ad altre

attività, pur meritorie, ma che non hanno al primo posto il disagio, il bisogno, la risposta a problemi collettivi. Vediamo cosa dice l'art.5 del D.L. 460/97.

ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

L'art.5 del D.L. 460/97 regola il trattamento fiscale delle **associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona**. Infatti in questo articolo viene disciplinata la materia delle "deroghe" alla soggettività tributaria di alcune operazioni che, di per sé, stando al resto della normativa fiscale, andrebbero qualificate come commerciali. Si veda anche la nuova normativa n. 383/2000 che disciplina le associazioni di promozione sociale.

Non vengono invece, in linea generale, considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a fronte di pagamenti di corrispettivi specifici, dai citati enti associativi.

In secondo luogo, per poter beneficiare dell'extra fiscalità, è necessario che le attività vengano svolte nei confronti degli associati o partecipanti. Altra importante innovazione, per le associazioni di promozione sociale è costituita dall'esclusione della presunzione di commercialità per l'attività di somministrazione di alimenti o bevande effettuate nei bar interni alle sedi e sempre che tali attività risultino strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano rese nei confronti dei soci associati o iscritti anche di altre associazioni membri di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Alle medesime condizioni è esclusa la commercializzazione dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici svolta da associazioni di promozione sociale, associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose. Il citato beneficio però si applica solo a condizione che le associazioni interessate si siano conformate ad alcune clausole specifiche da inserire nei relativi statuti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della normativa.

Per quanto riguarda specificatamente le associazioni di promozione sociale, l'art. 2 della Legge 383 del 2000 specifica:

“sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza formalità di lucro e nel pieno rispetto delle liberalità e dignità degli associati”.

All'art. 3, la norma parla di atto costitutivo e statuto prevedendo alcuni passaggi obbligatori nei testi.

All'art. 18 si precisa in merito alle prestazioni degli associati, con disposizioni diverse a quelle del volontariato, prevedendo che:

“le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e, in caso di necessità, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo a propri associati”.

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

DEFINIZIONE.

Per la prima volta la legge n. 460 del 4/12/1997 all'articolo 10 definisce le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), come "**organismi che operano in settori precisamente determinati di interesse collettivo, con lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale**".

Non si considerano Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di datori di lavoro e di categoria.

Per essere Onlus bisogna rivestire le seguenti forme giuridiche:

- associazioni ;
- comitati ;
- fondazioni ;
- società cooperative ;
- organizzazioni di volontariato ;
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose ;
- altri enti di diritto privato con o senza personalità giuridica .

ATTIVITA' DELLE ONLUS: SETTORI POSSIBILI.

L'articolo 10 prevede i seguenti settori ove una Onlus può espletare la propria attività :

- **assistenza sociale e socio sanitaria ;**
- **assistenza sanitaria ;**
- **beneficenza ;**
- **istruzione ;**
- **formazione ;**
- **sport dilettantistico ;**
- **tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ;**
- **tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ad esclusione della raccolta e del riciclaggio di rifiuti solidi urbani speciali, tossici e nocivi (art.7,D.Lgs.5.2.1997,n.22) ;**
- **promozione della cultura e dell'arte ;**
- **tutela dei diritti civili ;**
- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale.**

FORMALITA' COSTITUTIVE E OBBLIGHI STATUTARI

Le Onlus possono costituirsi :

- 1-per atto pubblico ;
- 2-con scrittura privata autenticata ;
- 3-con scrittura privata registrata.

Il D.Lgs.460/1997 all'articolo 10, co.1 stabilisce che l'atto costitutivo o lo statuto devono indicare espressamente :

- il settore o i settori di attività ;
- **il perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ;**
- **il divieto di svolgere attività in settori diversi** ad esclusione di quelli direttamente connessi agli istituzionali, intendendo per tali quelle rientranti nei settori 2,4,5,6,9 e 10 purché **svolte nei confronti di soggetti non svantaggiati** e le attività siano accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse ;
- **il divieto di distribuire, anche indirettamente utili** o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Si possono considerare distribuzione di utili o di avanzi :

- 1-le cessioni e le prestazioni rese a soci, fondatori, amministratori, revisori, collaboratori anche gratuiti, sovventori e mecenati, ovvero loro parenti o affini stretti o loro società, effettuate a condizioni economiche più favorevoli, ad eccezione di vantaggi ed erogazioni aventi significato puramente onorifico e valore economico modico ;
- 2-gli acquisti di beni e servizi che, senza valide ragioni economiche siano di valori superiori a quello normale ;
- 3-l'erogazione di gettoni di presenza a revisori e amministratori superiori a quanto accordato per legge ;
- 4-il pagamento di interessi passivi per prestiti di qualsiasi specie, superiori di 4 punti al Tus

5-il pagamento di stipendi al personale superiori del 20% a quelli previsti dal contratto di lavoro .

- **l'obbligo di reinvestire gli utili** o avanzi di gestione **solo per le attività istituzionali** o direttamente connesse ;

- **il vincolo di devolvere il patrimonio** dell'organizzazione, **in caso di suo scioglimento** per qualunque causa, **ad altre Onlus** o a fini di pubblica utilità ;

- l'obbligo gravante sulle Onlus è **la redazione del bilancio o rendiconto annuale** dal quale si dovranno distinguere a livello economico gli importi relativi alle attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

- la disciplina del rapporto e delle modalità associative, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita dell'organizzazione e prevedendo per gli associati o partecipanti il **diritto di voto** ;

- l'obbligatorietà dell'uso in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa e di utilità sociale" oppure dell'acronimo "Onlus".

FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE.

Le attività statutarie istituzionali delle ONLUS sono considerate inerenti a finalità di solidarietà sociale, se svolte, a certe condizioni, nei seguenti settori:

primo gruppo: assistenza sociale e socio sanitaria (1), beneficenza (3), tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (7), tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (8), della promozione della cultura (9), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (11); in questi casi si prescinde dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei beneficiari

secondo gruppo: assistenza sanitaria (2), istruzione (4), formazione (5), sport dilettantistico (6), promozione della cultura e dell'arte (9), e tutela dei diritti civili (10); in questi casi non devono essere rese a favore :

- 1-di soci ;
 - 2-di associati o partecipanti ;
- ma bensì svolte a beneficio esclusivo di :
- persone esterne all'organizzazione che si trovano in condizioni svantaggiate sotto l'aspetto fisico, psichico, economico, sociale, familiare ;
 - componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

L'art. 10 co.3 prevede che le finalità di solidarietà sociale siano comunque raggiunte anche quando le attività sopra specificate siano effettuate nei confronti di soci, associati o partecipanti, che si trovino però, nelle condizioni di disagio.

ONLUS DI DIRITTO

L'art. 10 Co. 8 del D.Lgs 460/97 riconosce **automaticamente la qualifica di ONLUS** nel rispetto della loro natura e finalità, per:

- **gli organismi di volontariato** di cui alla Legge 11.8.1991 n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- **le organizzazioni non governative** riconosciute idonee ai sensi della Legge 26.2.1987 n. 49;
- **le cooperative sociali** di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381 iscritte al Registro Prefettizio.

AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

L'art. 12 del D.Lgs 460/97 va a modificare quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e precisamente all'art. 111-bis, inserendo l'art. 111-ter.

Tale articolo stabilisce che **ai fini delle imposte sui redditi, lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ad eccezione delle società cooperative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.**

E' comunque obbligo sottolineare e ricordare che, mentre le **attività istituzionali sono in ogni caso considerate non commerciali, le attività connesse**, pur non concorrendo alla formazione del reddito, **mantengono la loro natura commerciale** e, di conseguenza, grava sull'ONLUS l'obbligo di tenere le relative scritture contabili ad esse inerenti.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CONTABILI

Con l'introduzione del nuovo art. 20 bis nel DPR 29.9.1973, n. 600 e per effetto dell'art. 25 del D. Lgs 460/ 1997 si estende l'obbligo anche alle ONLUS della tenuta delle scritture contabili, pena la decadenza dei benefici e delle agevolazioni previste.

Pertanto, le ONLUS, a seconda delle attività svolte, saranno obbligate ai seguenti adempimenti:

PER LA ATTIVITA' COMPLESSIVAMENTE SVOLTA:

- **devono essere tenute le scritture contabili cronologiche e sistematiche** che esprimano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Detti obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del Libro giornale e del Libro degli inventari tenuti in conformità alle disposizioni da cui agli art. 2216 e 2217 del Codice Civile;
- **deve essere redatta, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.** Se i proventi delle ONLUS superano per due anni consecutivi Euro 1.032.913,80, il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel relativo registro. Il suindicato limite verrà annualmente modificato dal Ministero delle Finanze;
- le scritture contabili e la relativa documentazione dovranno essere conservate per un periodo non inferiore a 10 anni e comunque sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo.

PER LE ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE:

-devono essere tenute le scritture contabili ai sensi degli articoli dal 14 al 18 del DPR 29.9.1973, n. 600. A tal riguardo va ricordato che la contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti libri e scritture:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- I registri obbligatori ai fini IVA;
- le scritture ausiliarie (libro mastro);
- le scritture ausiliarie di magazzino;

- il registro dei beni ammortizzabili;
- altri libri o registri previsti da norme specifiche.

Per gli enti in regime di contabilità semplificata, con volume d'affari non superiore a Euro 309.874,14 annui per prestazioni di servizi ed Euro 516.459,90 annuo per le altre attività, è sufficiente la tenuta dei registri obbligatori ai fini IVA nei quali devono essere riportate le annotazioni necessarie ai fini della determinazione del reddito di impresa, con le necessarie scritture rettificative in base al principio di competenza;

- nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore ad Euro 15.493,71 per le attività di prestazione di servizi, ovvero ad Euro 25.822,84 per le altre attività, gli adempimenti contabili possono essere assolti con le modalità previste per i contribuenti minori (contabilità supersemplificata - art.3 co.166, L. 23.12.1996 n. 662), mediante i registri previsti ai fini IVA, ovvero in un apposito prospetto che sostituisce i predetti registri conforme al modello approvato con DM 12.2.1997 tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR n. 633/72.

SEMPLIFICAZIONI E FACILITAZIONI CONTABILI:

Le ONLUS che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a Euro 51.645,69 in luogo delle scritture contabili previste per le ONLUS, potranno tenere per l'anno successivo il solo rendiconto delle entrate e delle spese complessive, distinguendo fra attività istituzionali e direttamente connesse.

Si tratta di una agevolazione contabile rilevante, anche se di fatto, le citate ONLUS debbano comunque avere una **contabilità che consenta di pervenire alla stesura del rendiconto. E' così sufficiente la tenuta di un libro cassa e/o libro banca regolarmente e cronologicamente tenuto con una specifica delle entrate e delle uscite, con allegate tutte le regolari pezze giustificative. Non vi è obbligo di vidimazione di tali libri, anche se la stessa è sempre opportuna ai fini di controlli interni.**

Si ricorda infine che se l'ONLUS non esplica alcuna attività commerciale abituale, non è necessaria la partita IVA ma il solo codice fiscale.

RIASSUNTO OBBLIGHI CONTABILI

ENTI NON COMMERCIALI E DI TIPO ASSOCIATIVO (non onlus)

Le disposizioni relative alle scritture contabili degli enti non commerciali sono indicate nell'art.20 del DPR 600/1973. Questa norma prescrive, per le attività commerciali esercitate dall'ente, l'obbligo della tenuta delle scritture stesse previste per le società commerciali (libro giornale, libro inventari, registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, così come indicati dagli art.14-17 del DPR 600/73).

Gli enti non commerciali con ricavi fino a Euro 516.459,80 (oppure fino a Euro 309.874,14 per le attività di servizi) sono ammessi al regime di "contabilità semplificata" previsto dall'art. 18 del DPR 600/73. Inoltre, gli enti con ricavi fino a Euro 25.822,84 (Euro 15.493,71 per le attività di servizi) **determinano il reddito in modo forfetario** ed usufruiscono di ulteriori semplificazioni contabili.

LE ONLUS

Le Scritture contabili delle ONLUS sono disciplinate dall'art. 20 bis del DPR 600/73 il quale prevede:

- per le "attività istituzionali" l'obbligo di redigere scritture cronologiche e sistematiche, che si identificano nella tenuta del libro giornale e nel libro degli inventari (con elenco di crediti, debiti e beni dell'associazione alla fine dell'esercizio);
- per le "attività direttamente connesse" la norma prevede la tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata, analogamente a quanto previsto per gli Enti non commerciale che non hanno la qualifica di ONLUS; anche le Organizzazioni con ricavi per "attività connesse" fino ad Euro 25.822,84 godono poi di ulteriori semplificazioni.

Nel caso che l'ONLUS consegua ricavi complessivi inferiori a Euro 51.645,69 (cifra soggetta ad aggiornamento annuale per tener conto dell'inflazione) può, al posto delle scritture contabili, predisporre il rendiconto delle entrate e delle spese entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio dal quale risulti con chiarezza l'attività svolta e separate le attività istituzionali da quelle connesse e/o commerciali occasionali.

- Si ricorda che non concorrono a formare il reddito imponibile IRES:

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche agli Enti non commerciali per lo svolgimento in convenzione di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali.
- Si escludono comunque dal reddito complessivo i redditi "esenti" e quelli soggetti alla ritenuta a titolo di imposta (es. interessi su titoli).

- Si dovrà invece produrre il modello UNICO in presenza di redditi fondiari, di capitale, di impresa e redditi “diversi”.

Riassumendo le nostre associazioni, in assenza di personale o prestazioni ricevute da professionisti con ritenuta d’acconto, non sono tenute, di norma, alla compilazione e presentazione del “Modello Unico” o di altri stampati riassuntivi di reddito ma solamente alla redazione di un bilancio “tradizionale” (rendicontazione) annuale, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, che evidenzi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, pertanto un rendiconto delle entrate e delle uscite, la compilazione di un elenco dei beni in carico all’associazione ed un elenco di debiti e crediti maturati alla fine dell’esercizio. Quando possibile, in considerazione dell’entità delle entrate, sarà preferibile una contabilità più completa che permetta la redazione annuale di una Situazione Patrimoniale e di un Rendiconto Economico.

E’ appena il caso di ricordare che lo statuto prevede la redazione di un bilancio preventivo che sarà approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e ratificato in Assemblea ed inoltre che il collegio dei revisori dei conti, dopo la verifica del bilancio consuntivo predisposto dal consiglio, debba sottoscrivere un’apposita relazione di accompagnamento al bilancio stesso, da leggersi in sede di assemblea.

Questi documenti, unica incombenza rilevante data la natura pubblicistica dell’attività di volontariato, sono importantissimi perché evidenziano i contributi dello Stato o di istituzioni locali, le convenzioni con enti pubblici, gli eventuali contributi di organismi internazionali, le entrate da attività commerciali e produttive marginali, le entrate da attività connesse a quelle istituzionali, le oblazioni da aziende e da privati ecc.

Per poter giungere ad un rendiconto finale la tenuta delle scritture contabili è però indispensabile, sia per la corretta gestione delle risorse disponibili, sia per il corretto utilizzo dei volontari. La dimostrazione, inoltre, dell’impiego delle risorse e la trasparenza nella loro gestione diverrà sempre più importante e sarà discriminante per quelle organizzazioni che non predisporranno adeguati strumenti informativi di rendicontazione per la collettività, beneficiaria ma anche erogatrice di risorse.

La legge quadro 266/91 non detta regole specifiche, ma condiziona la non imponibilità dei proventi a qualunque titolo ricevuti, alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed uscite, al fine di giustificare il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’associazione.

TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI PER UNA ONLUS

Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali non sono considerate commerciali ai fini delle imposte sui redditi mentre, ai fini IVA, le operazioni effettuate non si considerano cessione di beni né prestazioni di servizi” venendo così meno gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Ai sensi dell'art.20 bis del DPR 633/73 gli obblighi contabili per le attività istituzionali possono essere soddisfatti mediante la tenuta e conservazione del rendiconto economico – finanziario delle entrate e delle spese nel quale riportare, distintamente per attività istituzionali e per le attività commerciali marginali, le poste afferenti le entrate e le spese.

Per le attività connesse invece, il solo rendiconto non è sufficiente.

Le varie AVIS, per le suddette attività, dovranno pertanto “ redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità “ le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione (art.20 bis, comma 1, lett. a) e 3 del DPR 633/73), conservando le scritture stesse e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni.

Si ricorda che oltre alla trasparenza verso i soci, occorre anche documentare negli anni, l'utilizzo ai fini istituzionali dei contributi ed oblazioni per i quali il contribuente ha effettuato detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

Riassumendo la conservazione dei documenti relativi alla gestione delle sedi AVIS comunali che hanno effettuato operazioni commerciali o connesse, deve risultare ed essere accessibile per ogni eventuale controllo da parte di terzi autorizzati, per il periodo di 10 anni.

FISCO E TRIBUTI

SOSTITUTI D'IMPOSTA ED IRAP

Gli enti non commerciali e le ONLUS sono considerati, ai sensi dell'art.23 del DPR 600/73, **sostituti d'imposta**.

Da ciò consegue **l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata a progetto ed occasionale.**

In presenza di personale dipendente l'associazione dovrà integrare i libri contabili con i seguenti, vidimati e bollati prima dell'uso, ai fini previdenziali,:

- il libro matricola
- il libro paga
- il libro infortuni.

Il codice tributo per il versamento di eventuali compensi a terzi è: 1040 (compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale, professionisti) e la somma va versata su modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del professionista o collaboratore calcolata, nella misura del 20%, su tutto l'importo corrisposto, al netto dell'IVA

Se trattasi di compensi per prestazioni occasionali (di chi non svolge attività autonoma abituale) di importo inferiore ad Euro 25,83 corrisposto da enti non commerciali non è dovuta nessuna ritenuta. Se l'importo è superiore il codice tributo è : 1040 come sopra.

Alla fine dell'esercizio è obbligatoria la redazione del modello 770 da presentare per via telematica (con il supporto di uno studio abilitato) con scadenze che possono subire variazioni di anno in anno.

L'IRAP, prevista dall'art.3, co,143, L. 662/1996, è un'imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione e non quello della sua percezione (come le imposte sui redditi) né a quello del suo consumo (come l'IVA). L'imposta regionale sulle attività produttive è un'imposta indeducibile dalle imposte sui redditi. L'aliquota base è al momento fissata nella misura del 4.25%.

Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la base imponibile è **pari alle retribuzioni spettanti al personale dipendente e assimilato, ai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale.**

In presenza di compensi erogati a terzi non professionisti (perciò con consegna di una ricevuta e non con fattura) andrà effettuata la ritenuta d'acconto del 20% Dovrà inoltre compilarsi il modello UNICO per indicare le ritenute operate e versate, oltre a provvedere al pagamento dell'IRAP.

Esistono molti dubbi in sede comunitaria sulla legittimità di tale imposta e comunque alcune regioni stanno valutando la possibile soppressione dell'imposta stessa a favore delle associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, seguendo l'esempio della Lombardia che lo ha già fatto a partire dal 2002.

Accenniamo ora, solo brevemente, alle collaborazioni a progetto ed alle collaborazioni occasionali "mini" e "autonome".

La qualifica dei rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, discende dall'art. 409 del codice di procedura civile che individua le modalità di svolgimento della prestazione distinguendo, ai fini della sua qualifica, l'autonomia ovvero la subordinazione dell'azione prestata. In concreto una collaborazione a progetto si avrà allorché la relativa attività:

sia riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente;

si riferisca a progetti, programmi o fasi, tutti gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato;
sia svolta nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente;
sia svolta indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Da questa fattispecie contrattuale si escludono in modo espresso le prestazioni occasionali di portata limitata o "mini collaborazioni" di durata complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente e il cui compenso complessivo non sia superiore a cinque mila euro annui.

Si escludono inoltre i rapporti occasionali di lavoro autonomo, privi di coordinamento e di continuità, in cui il corrispettivo di un servizio preveda l'attività senza vincolo di subordinazione né coordinamento ed i cui compensi siano inferiori a Euro cinque mila l'anno. In questo caso non vi è il requisito temporale (trenta giorni), che non deve essere tenuto in considerazione.

A seconda che sia collaborazione a progetto, mini od occasionale discendono incombenze ai fini IRE, INPS e INAIL.

L'IVA NEGLI ACQUISTI E NELLE OPERAZIONI DI DIVULGAZIONE PUBBLICITARIA

Il Decreto Legge 460/97 in un suo passaggio (l'art.14) aveva creato molti dubbi. Il Ministero delle Finanze, con propria risoluzione ministeriale n.50 del 18.4.00, ha chiarito che tutte le cessioni ed acquisizioni di servizi sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'imposizione Iva quando si è in presenza di corrispettivi cioè di pagamento. (per semplicità: le associazioni sono come i consumatori finali e quindi devono pagare tale imposta). Viene precisato però che sono escluse dal campo di applicazione Iva le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a titolo gratuito a beneficio delle Onlus.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTI CONTO BANCARI (ART.17 D.L. 460/97)

L'art.17 ha modificato la tabella allegata al DPR 26/10/72 n.642 in tema di imposta di bollo aggiungendo un articolo nuovo per gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto: "**atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus.**"

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI (ART.21 D.L.460/97)

L'art.21 recita: “ **i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza a dai connessi adempimenti**”.

Perciò sui passi carrai, lo smaltimento dei rifiuti, l'imposta sulla pubblicità e sugli altri tributi di pertinenza degli enti locali, il non profit può chiedere che ne venga deliberata l'esenzione.

Si ricorda, inoltre, l'esenzione dall'ICI (Imposta Comunale Immobili) sugli immobili posseduti dalle Onlus ed utilizzati per i fini istituzionali degli enti stessi.

SIAE E DIRITTI D'AUTORE

In base alle norme attuali chiunque realizzi forme di spettacolo deve normalmente pagare **alla SIAE una somma che comprende due cifre:**

- **la prima è il compenso che spetta agli autori** per la durata della loro vita e ancora per 70 anni dopo la loro morte (eredi);
- **la seconda è un'imposta** che grava comunque sulla rappresentazione.

Per quanto riguarda i diritti d'autore e possibili trattamenti di favore per gli organismi di volontariato, la legge n.650/1996 – art.1, c.48 – stabilisce:

“agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione e recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri e degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'Interno”.

Erano escluse e resteranno tali le rappresentazioni teatrali e di cabaret, poiché su tali opere sono gli autori stessi che stabiliscono le cifre da richiedere per ogni

rappresentazione e la SIAE non può convenzionarle, e le manifestazioni a carattere nazionale di ogni tipo.

Attenzione: esiste una regolamentazione generale della SIAE per le manifestazioni realizzate dalle associazioni di volontariato ed è stata prevista una scaletta di tariffe agevolate predefinite. Vi invitiamo, quindi, a contattare la sede SIAE più vicina per avere maggiori informazioni.

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE E BANCHI DI BENEFICENZA (ART.24 D.L. 460/97 – D.P.R. 26.10.2001 n. 430)

Tali attività sono spesso uno strumento di raccolta fondi utilizzato dagli enti non profit. La disciplina che riguarda queste operazioni, contenuta nel R.D.L. n. 1933/1938 modificato ed integrato da una serie di atti legislativi che si sono succeduti nel tempo, ha avuto recenti novità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 13/12/2001 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430. Dal 12 aprile 2002 entra in vigore il decreto che prevede il “Regolamento concernente la revisione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art.19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. Sono così previste rilevanti modifiche alla disciplina delle autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di manifestazioni quali lotterie, tombole e pesche e banchi di beneficenza che determinati soggetti possano, a specifiche condizioni, essere autorizzati ad effettuare.

L’art.13, comma 1, lett.a, del DPR 430/2001, consente lo svolgimento di queste manifestazioni esclusivamente nel caso in cui siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici.

(Il Decreto legislativo n.460/97 era intervenuto su questa materia, con l’art.24, semplicemente per includere tra i soggetti che possono ottenere la citata autorizzazione, anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.)

L’art. 14 del citato DPR 430/2001 prevede che l’organizzazione di dette manifestazioni dovrà essere **comunicata, per iscritto, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del comune** dove verrà effettuata l’estrazione allegando alla domanda la seguente documentazione:

1. per **le lotterie locali** promosse e dirette dagli enti sopra citati, con vendita di biglietti staccati a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressive, in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di Euro 51.645,69. La vendita deve essere limitata al territorio

della Provincia: **Regolamento con indicati la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;**

2. per **le tombole** promosse e dirette dagli enti sopra citati, purché i premi non superino la somma di Euro 12.911,42. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e le cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressiva: **oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei beni promessi, o in sostituzione il deposito di una fideiussione di pari valore.**

3. Per **le pesche o banchi di beneficenza** promossi e diretti dagli enti sopra citati, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di Euro 51.645,69: **domanda con indicante le finalità, il prezzo dei biglietti ed i locali dove si intende effettuare la manifestazione di sorte.**

L'art. 39, co.13 quinquies, D.L. 269/2003, convertito con L. 326/03, ha introdotto la necessità di richiedere un preventivo nulla-osta, in carta libera, per poter effettuare le predette manifestazioni.

Il Ministero dell'Economia, con C.M. 14/04/04 n. 4632, ha fornito l'elenco degli Ispettorati compartimentali dei Monopoli cui spetta il rilascio del predetto nulla-osta.

CONTROLLI

La nuova normativa prevede che il controllo sul regolamento della manifestazione e sul regolare svolgimento della stessa sia di competenza dei comuni e della Guardia di Finanza. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata nelle fatture di acquisto rilasciate dallo stampatore.

ESTRAZIONE

L'estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto incaricato e una copia sarà inviata al Prefetto.

Per le pesche o banchi di beneficenza, un responsabile dell'ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo apposito verbale di cui copia dovrà essere sempre trasmessa al Prefetto.

Per quanto riguarda le tombole, entro 30 giorni dalla estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, potrà disporre l'immediato svincolo della cauzione e/o la restituzione della fideiussione bancaria o assicurativa prodotta con la domanda iniziale.

ASPETTI FISCALI

Si premette che i premi o gli importi pagati ai partecipanti sono **esclusi da Iva** ai sensi dell'art.2, comma 3, lett.a del DPR 26/10/72 n. 633.

Ai fini delle imposte sui redditi i ricavati dalle manifestazioni potranno essere totalmente irrilevanti sia ai fini Irpeg che Irap nel caso si tratti di manifestazioni previste all'art. 108, comma 2 bis, lett.a, del DPR 22/12/1986 n. 917 se "pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".
Perciò : occasionalità, ricorrenze particolari, modico valore dei beni messi in palio.

Per quanto concerne il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, si segnala che, a seguito dell'abolizione dell'art.19 della legge 27.12.97, n.449, della tassa di lotteria, a decorrere dal 1 gennaio 1998 **dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nella misura del 10% del valore dei premi, ai sensi dell'art.30 del DPR n. 600 del 29/09/1973.**

La ritenuta deve essere versata dal promotore della manifestazione entro il giorno 16 del mese successivo dall'iniziativa (in presenza di destinazione dei premi) con modello F24 indicando il codice tributo 1046.

ASSICURAZIONI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Premesso che la legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato) obbliga gli enti e le associazioni iscritte al registro Regionale del Volontariato ad assicurare se stesse ed i propri associati per la responsabilità civile verso i terzi (considerando terzi anche gli associati stessi, in alcune fattispecie) e contro gli infortuni che possano occorrere ai propri collaboratori (dai dirigenti a quelli occasionali), per episodi che avvengano durante lo svolgimento di mansioni associative, appare chiaro come il discorso appaia ancora più stringente quando si parla di una struttura che si appresti ad organizzare una festa aperta al pubblico, la quale dovrà preoccuparsi di prevenire eventuali danni che possano occorrere a :

- terzi rispetto all'associazione, e cioè il pubblico presente alla manifestazione;
- volontari che prestano servizio di qualsiasi tipo all'interno della manifestazione, siano essi associati o volontari simpatizzanti occasionali; bisogna inoltre considerare gli eventuali danni che questi ultimi possono provocare a terzi.

E' allora **necessario stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi in cui si sollevi dal pagamento dei danni l'organizzazione di volontariato, gli operatori dell'associazione** ed i terzi che abbiano messo a disposizione dell'ente beni strumentali di qualsiasi genere.

Si deve poi accendere **una polizza infortuni per tutelare i volontari** che prestano il proprio lavoro durante la preparazione e lo svolgimento della manifestazione.

LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI

OGGETTO: Occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di	AGEVOLAZIONE: Esclusione IRPEG e IVA . Esenzione da ogni altro tributo.	OBBLIGHI: Redazione di apposito rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dello esercizio dal quale risultino in modo chiaro e trasparente
--	--	---

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.		(anche con relazione) le entrate e le spese per ciascuna celebrazione.
Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali	Esclusione IRPEG e IVA . Esenzione da ogni altro tributo.	Nessuno.

Gli Enti, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, devono redigere uno specifico e separato rendiconto appositamente tenuto e conservato ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 460/97 che ha modificato l'art. del DPR n. 600/73 in tema di scritture contabili.

La circolare n. 124/E del 12.5.1998 ha precisato ancor meglio la sottrazione dall'imposizione di fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessione di piante o frutti, magliette ecc.) o di servizi a coloro che fanno le offerte.

L'esclusione di tali iniziative dall'imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti Enti, è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1. deve trattarsi di iniziative occasionali;**
- 2. la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze;**
- 3. i beni ceduti devono essere di modico valore.**

VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI

<p>Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (imponibili ai fini IVA) verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati o partecipanti.</p>	<p>La circolare n. 124/E del 12.5.98 precisa che la condizione di non commercialità possa riconoscersi alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. destinatari siano di iscritti associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività;b. si tratti di attività strettamente complementari a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
--	--

Il D.L. n. 460/97, illustrato dalle circolari del Ministero delle Finanze n. 124/E del 12.5.98 e n. 168/E del 12.6.98, ha modificato quanto previsto per viaggi e soggiorni all'art. 111 commi 4-bis, 4-ter del Testo Unico, ponendo quale **condizione per la non commercialità, la necessità di verificare che l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sia funzionale alla realizzazione degli scopi istituzionali** (es. viaggio e soggiorno organizzato per gli associati in occasione di congressi, convegni, assemblee o meeting).

ASPETTI FISCALI DELLE SOMME RICEVUTE CON LE MANIFESTAZIONI

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, diciamo subito che una volta regolato quanto eventualmente dovuto alla SIAE per i diritti d'autore (e relativa IVA), ed essendo stati esentati come ONLUS dal pagamento dell'imposta sugli spettacoli, la Onlus non avrà più incombenze fiscali riguardo alla somma che sia eventualmente riuscita ad incamerare grazie alla manifestazione occasionale organizzata per scopi di sensibilizzazione e, appunto, di raccolta fondi a due condizioni ben precise:

1. che tale somma sia presente in bilancio separatamente dagli introiti di carattere istituzionale, da redigersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
2. che quanto ricavato venga destinato ed utilizzato esclusivamente per fini associativi.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE AFFISSIONI

L'art. 1 co. 480 della L. 311/2004 apporta alcune modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (norma che interessa anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' :

- **il messaggio pubblicitario è rilevante ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità solamente se diffuso nell'esercizio di una attività economica, commerciale e/o professionale in luoghi pubblici o aperti al pubblico allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;**
- **è da ritenersi non soggetta la pubblicità non lucrativa, in quanto non imputabile ad alcun interesse economico;**
- **la propaganda realizzata da un'associazione non profit al fine di pubblicizzare una manifestazione sportiva non sconta l'imposta comunale sulla pubblicità data al mancanza del presupposto impositivo (art.5 L. 15/11/93 n. 507 ,co. 2bis art. 6 e art. 20)**
- **i messaggi promozionali diffusi da Associazioni di volontariato od enti non profit nell'esercizio della loro attività istituzionale, non sono soggetti alla imposta comunale sulla pubblicità (in quanto non sono pubblicità);**
- **in questo caso l'esenzione viene estesa anche alle locandine ed ai pieghevoli riportanti indicazioni di soggetti sponsorizzanti purché la**

superficie a loro dedicata non sia prevalente e complessivamente la locandina non superi il mezzo metro quadrato. Nel caso dei pieghevoli è necessario che la distribuzione non sia realizzata attraverso veicoli o persone specificatamente adibite per tale scopo.

ESENZIONE DAI DIRITTI DI AFFISSIONE

I Comuni, con la nuova normativa, devono individuare e riservare il 10% degli spazi totali per affissione dei manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali; i comitati, associazioni e fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; attività politiche, sindacali e di categoria ove vi sia il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari.

Sugli spazi riservati ove vengono affissi i manifesti come sopra indicato, il diritto di affissione non si applica (co.1 bis art. 20 e 20 bis D.L. 507/03).

La richiesta di esenzione deve essere fatta da chi affigge i manifesti e deve avvenire secondo i relativi regolamenti comunali.

RIDUZIONE DAI DIRITTI DI AFFISSIONE

Le persone fisiche e le associazioni che intendono affiggere i predetti manifesti al di fuori degli spazi riservati sono soggette al **pagamento della metà del diritto** sulle pubbliche affissioni previsto dal Comune.

LE ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI

Fra le agevolazioni riservate alle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali o provinciali (e quindi Onlus di diritto) vi è quella che considera non produttivi di reddito imponibile ai fini IRPEG i proventi conseguiti da attività commerciali e produttive marginali. Infatti il comma 4 dell'art.8, della legge quadro n.266/91 (come modificato dall'art.18 del D.L. 29.04.1994 n.260, convertito nella legge 27.6.94, n.413) e ripreso dal D.L. 460/97, prevede che:

“ i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente sono fissati dal Ministero delle Finanze con proprio decreto di concerto con il Ministero per gli Affari Sociali”.

Tale decreto è stato pubblicato sulla G.U. n.134 del 10.6.95 e si compone di un unico articolo:

“ ART. 1 –

1. Agli effetti dell'art.8, comma 4, della legge 11 agosto 1991 n. 266, **si considerano** attività commerciali e produttive **marginali** le seguenti attività:

- a) **attività di vendita occasionali** o iniziative occasionali di solidarietà **svolte nel corso di cerimonie o ricorrenze** o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) **attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;**
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.111, comma 3, (presunzione di commercialità) del TUIR n.917/86, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

- f) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali di cui all'art.6 della legge quadro;
- g) **senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.**

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelle derivanti da convenzioni. “

I RIMBORSI SPESE DEGLI ASSOCIATI

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà: si tratta di un'attività che non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'associazione di appartenenza le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'ente stesso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale così come espresso dall'art.2 della legge 266/91.

AVIS REGIONALE

VIA

00000

Iscritta al Reg. Regionale Volontariato

Regione..... al n. del

NOTA RIMBORSO SPESE

Il sottoscritto nella sua qualità di chiede
il rimborso delle sotto elencate spese sostenute per il viaggio effettuato il
a per conto dell'AVIS Regionale per il seguente motivo:

.....

- | | | |
|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> rimborso chilometrico Km | X Euro/Km | Euro |
| <input type="checkbox"/> spese ferrovia | | Euro |
| <input type="checkbox"/> spese parcheggio | | Euro |
| <input type="checkbox"/> spese autostradali | | Euro |
| <input type="checkbox"/> spese vitto | | Euro |
| <input type="checkbox"/> spese alloggio | | Euro |
| <input type="checkbox"/> altre spese (specificare) | | Euro |

TOTALE	Euro
---------------	-------------------

(Allegare la documentazione giustificativa)

Esente da imposta di bollo art.17 D.L. 460/97

Data

firma

OBLAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E DA AZIENDE

Il Decreto Legge 460/97 aveva previsto un apposito articolo, il n.13, per chiarire come ci si deve comportare con le **erogazioni liberali** specificando che le stesse erano **detraibili dalle imposte, da parte di chi le aveva erogate**, per un importo non superiore ad Euro 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Questo sino al 2004 compreso.

La detrazione era quindi consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca od ufficio postale o **secondo modalità idonee a consentire il controllo effettivo e certo pagamento delle somme**, evitando così eventuali abusi.

E' bene osservare che qualora i versamenti ricevuti vengano impropriamente detratti dagli eroganti, consentendo un risparmio d'imposta, in sede di dichiarazione annuale, per mancanza di una delle condizioni sopra descritte, **sono previste sanzioni anche per i legali rappresentanti delle associazioni che hanno rilasciato ricevute e/o dichiarazioni mendaci.**

Con legge 14 maggio 2005 n. 80 è stato convertito in legge il decreto "per la competitività" del 14.3.2005 nr. 35. Nello stesso, all'art. 14 si prevede una nuova disciplina della deducibilità fiscale delle liberalità in denaro e in natura a favore delle ONLUS e quindi anche delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/91, nonché in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 7 comma 1 e 2 della legge n. 383/2000.

Ne evidenziamo in quest'articolo gli aspetti più interessanti:

1) La nuova norma prevede che persone fisiche e soggetti passivi dell' IRES (società di capitali ed altri enti) possano dedurre dal reddito complessivo dichiarato le somme donate ai soggetti sopra indicati nel limite del **10 % del reddito** stesso, con un limite massimo di **70.000,00 euro**. Così un soggetto con reddito imponibile di 35.000,00 euro potrà al massimo dedurre un importo di 3.500,00 euro, mentre ad esempio un soggetto con reddito imponibile di 1.000.000,00 potrà al massimo dedurre 70.000,00 euro per anno. Si tratta di un evidente e notevole incremento rispetto ai limiti che erano previsti sino a tutto il 2004 (2% e massimo 2.065,83 Euro).

2) La norma si riferisce anche alle donazioni in natura e non solo quindi a quelle in denaro. Sul punto sarà necessario qualche ulteriore chiarimento, soprattutto in ordine alle modalità concrete ed operative.

3) Il comma 2 dell'art. 14 del D.L. n. 35/2005 prevede che sia tenuta da parte del soggetto ricevente la documentazione comprovante il versamento ed il suo utilizzo nonché la redazione di un rendiconto annuale che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente stesso.

Non va poi dimenticato che vi sono delle **regole d'oro** che devono essere osservate **nei confronti dei soggetti che hanno dimostrato generosità** verso il mondo del volontariato e delle ONLUS:

- **L'effettiva destinazione** delle offerte deve essere indirizzato e finalizzato in modo efficace ed efficiente allo scopo dichiarato con il diritto dei benefattori a ricevere esaurienti informazioni sui tempi e modalità di attuazione delle iniziative da sostenere e sui risultati ottenuti
- I donatori hanno **diritto di ricevere complete informazioni** sulla struttura dell'organizzazione, sui suoi organi di governo e sulla missione e finalità che la stessa persegue

- **Il diritto dei terzi a prendere visione dei rendiconti** annuali delle associazioni e, se soci, a **partecipare alla vita dell'ente** manifestando le proprie opinioni ed esercitando il diritto di voto e di elezione
- **Il diritto alla tutela dei dati** dei donatori garantendo la riservatezza delle informazioni
- **Il diritto del donatore a ricevere la ricevuta**, se richiesta, dall'organizzazione beneficiaria
- Il diritto del donatore a non essere indotto a donare attraverso pressioni o sollecitazioni ingannevoli e non veritiere.

AVIS REGIONALE
 VIA
 00000

PREG.MO SIG.
 MARIO ROSSI
 VIA VERDI N. 6
 00000

....., li

Oggetto: RICEVUTA – DICHIARAZIONE

Nel ringraziarLa per il contributo inviatoci in data per l'importo di Euro 100,00 (cento/00), di cui accusiamo ricevuta, Le segnaliamo che la somma verrà utilizzata in conformità alle finalità istituzionali e che la stessa, adeguatamente documentata con la presente e con copia del versamento bancario, potrà essere da lei fiscalmente detratta ai sensi dell'art.13 "erogazioni liberali" del D.L. 460/97.

La nostra Associazione, infatti, è regolarmente iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione al n. in data e pertanto riconosciuta quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di diritto.

Nell'occasione, cordialmente la saluto.

AVIS REGIONALE
 Il Presidente/L'Amministratore

L'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI D.P.R. 26/10/72 N. 640 MODIFICATO DAL D.L. 26.2.1999 N.60

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO

I proventi derivanti dagli spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere sono stati assoggettati in Italia, sino al 31.12.1999, ad una speciale imposizione la cui disciplina era stabilita dal DPR 26.10.72 n.640.

Nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12.3.1999 è stato pubblicato il D.Lgs. 26.2.99 n.60, recante "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3.8.98 n.288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26.10.72 n.640 e n.633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi". Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2000.

Sono soggette all'imposta le attività indicate nella Tariffa allegata alla legge (esecuzioni musicali con particolari requisiti, utilizzazione di biliardi ed apparecchi a gettone, ingresso nelle sale da gioco o di scommesse, esercizio del gioco nelle case da gioco).

La novità più rilevante della nuova normativa è data dall'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e dalla sua sostituzione con una nuova imposta sugli intrattenimenti che va a gravare solo su una parte delle manifestazioni spettacolistiche, realizzando un più razionale equilibrio del carico fiscale tra i vari settori.

Sono soggette alla nuova imposta:

1. le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti vocali e strumentali; ALIQUOTA DEL 16%
2. le esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, nei casi in cui l'esecuzione di musica dal vivo non sia prevalente (durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura dell'esercizio); ALIQUOTA DEL 16%
3. gli introiti derivanti dall'utilizzazione di biliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e ogni altro congegno di abilità (apparecchi a gettone, a moneta, a scheda ecc.) anche se installati in circoli o associazioni di qualsiasi titolo; ALIQUOTA DEL 8%
4. i biglietti d'ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi riservati all'esercizio del gioco, ALIQUOTA DEL 60%; l'esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati, ALIQUOTA DEL 10%.

In linea generale l'intrattenimento presuppone la prevalenza dell'aspetto ludico e di puro divertimento, con la partecipazione attiva del soggetto, mentre lo spettacolo presuppone la partecipazione passiva dello spettatore.

LE ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE

Mentre per le attività di vero e proprio intrattenimento è prevista, salvo l'esenzione di cui si dirà dopo, l'applicazione congiunta di un regime IVA forfetario e dell'imposta sugli intrattenimenti, per le attività spettacolistiche è dovuta, anormale dell'art. 74 quater, DPR n.633/72, l'IVA nei modi ordinari.

In via transitoria, sino al 02/04/2007, in alternativa all'utilizzo dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatiche per la certificazione dei corrispettivi è possibile utilizzare titoli di ingresso ed abbonamenti con il contrassegno SIAE (C.M. 9.8.05 n. 37/E).

Come si diceva, escluse le attività di intrattenimento sopra elencate, le altre attività spettacolistiche sono soggette soltanto all'IVA, eliminando così l'esistenza della doppia imposizione all'imposta sugli spettacoli e a quella sul valore aggiunto.

Sono soggette al regime agevolato dell'IVA (10%)(art.6.co.11, legge 133/1999 che ripristina a partire dal 1/1/2000 l'aliquota agevolata IVA del 10%) :

1. spettacoli cinematografici ovunque dati al pubblico di prezzo inferiore ad Euro 12,91;
2. spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgono, di prezzo inferiore ad euro 12,91;
3. spettacoli teatrali di opere liriche, balletti, prosa, operetta, commedia musicale, riviste, concerti vocali e strumentali, spettacoli di marionette e burattini in stabili fissi;
4. attività circensi e dello spettacolo viaggiante in genere ed i soggetti che abbiano realizzato un volume d'affari inferiore ad Euro 25.822,84 hanno diritto ad un abbattimento del 50% sulla base imponibile dei corrispettivi riscossi con IVA ad aliquota ordinaria del 20% che così corrisponde al 10% sul totale incassato.

Sono soggette al regime ordinario dell'IVA (20%) :

1. spettacoli cinematografici ovunque dati al pubblico, di prezzo superiore ad Euro 12,91;
2. spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgono, di prezzo superiore ad Euro 12,91;
3. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, in cui l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura dell'esercizio;
4. lezioni di ballo collettive, corsi mascherati, rievocazioni storiche e manifestazioni similari;
5. mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali;
6. prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari.

Soggetti d'imposta

Ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la nuova normativa considera soggetto d'imposta "chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività, ovvero esercita case da gioco".

Base imponibile

Secondo le nuove norme, la base imponibile comprende oltre all'importo dei titoli d'accesso (biglietti d'entrata), l'ammontare dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessioni di diritti radiotelevisivi, gli aumenti di prezzi delle consumazioni nonché i contributi o dotazioni fornite da chiunque.

Finalità di beneficenza (nuovo art.5 DPR 640/72)

Un trattamento più equo e meno gravoso viene previsto per gli intrattenimenti e altre **attività svolte da terzi (non ONLUS)** i cui **introiti sono destinati per fini di beneficenza a enti pubblici ed ONLUS**, **riducendo in tal caso la base imponibile del 50 per cento**. Tale agevolazione sarà utilizzabile qualora gli introiti ad enti pubblici ed ONLUS non siano inferiori a 2/3 degli incassi al netto delle imposte; le manifestazioni, realizzate dal medesimo organizzatore, non superino dodici giornate nel corso dell'anno e che sia emessa preventiva dichiarazione prevista dall'ufficio accertatore con redazione di un apposito rendiconto di entrate e spese.

Un chiarimento sulla disciplina è arrivato con la Circolare n. 165/E del 7/9/00 del Ministero delle Finanze secondo cui le associazioni senza fini di lucro (**insieme alle associazioni sportive dilettantistiche e le pro-loco**) che hanno optato per il regime forfetario, possono mantenere la forfetizzazione della detrazione fiscale del 50% anche sui proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie. Con Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/01 si è specificato che le **associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche ed i soggetti non imprenditori che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento non sono tenuti all'installazione dei misuratori fiscali o della biglietteria automatizzata per l'emissione dei biglietti d'ingresso nell'ambito di tutte le attività soggette all'I.S.I. (Imposta sugli intrattenimenti).**

Per le ONLUS che svolgono attività di intrattenimento (non di spettacolo), in maniera occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.L. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" restano ferme le disposizioni agevolative e quindi l'esenzione dall'imposta (ed il conseguente obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale) così come previsto dall'art.23 del sopra richiamato decreto (vedi art.5 Finalità di beneficenza - comma 5 D.L. 26.2.99 n.60) purché sia stata data comunicazione prima di ogni manifestazione (almeno 30 giorni prima) all'Ufficio accertatore competente (SIAE) del luogo in cui si svolgerà la manifestazione, sia occasionale e svolta in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze(circ.165/E art.1.3.4 Manifestazioni di beneficenza).

Tali manifestazioni non possono avvenire più di 4 volte all'anno, con non più di 500 persone, da enti iscritti ai Registri Regionali da almeno 2 anni e non effettuati in luoghi pubblici (decreto Pres. Consiglio 16/9/99 n.504).

Per quanto riguarda le attività spettacolistiche, invece, è dovuta l'IVA nelle misure previste dalla tabella della normativa e sono richieste autorizzazioni ad Agenzia delle Entrate e SIAE. A quest'ultima potranno essere chieste tutte le informazioni spiegando l'iniziativa che intendiamo svolgere.

Nuovi poteri sono stati attribuiti alla SIAE in materia di IVA:

secondo la precedente disciplina dell'imposta sugli spettacoli, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta e dei tributi connessi (IVA) era affidato, in base ad apposita convenzione, alla SIAE (Società Italiana degli

Autori ed Editori). Con l'art.18 del D.L. n. 60/99 è stata prevista una cooperazione della SIAE con gli uffici utili ai fini dell'accertamento del tributo, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte da soggetti passivi dell'imposta, nonché delle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione dei servizi offerti nel corso degli spettacoli, intrattenimenti e giochi.

SAGRE E FESTE PAESANE

Prima dello svolgimento di un evento, una festa o una sagra paesana, durante le quali sono somministrati alimenti e bevande ed eventualmente si realizza una attività di raccolta fondi, è indispensabile ottemperare a precisi obblighi per ottenere le autorizzazioni sanitarie, amministrative e fiscali dal Sindaco del Comune interessato.

Gli adempimenti da espletare nell'organizzazione di sagre e feste paesane, oltre ad eventuali riflessi SIAE (in caso di attività di spettacolo), sono:

1 – documenti occorrenti per lo svolgimento di feste temporanee – si procederà alla compilazione della “Richiesta di autorizzazione/licenza temporanea allo svolgimento di festa aperta al pubblico” in cui dettaglieremo tutti gli elementi della nostra associazione, del legale rappresentante, il tipo di iniziativa, l'indicazione del luogo e della data della festa. Deve sempre comparire la dichiarazione di avere la piena disponibilità da parte del proprietario del locale o dell'area e qualora sia suolo pubblico si dovrà procedere al pagamento della TOSAP.

Si allegherà una scheda conoscitiva su cui specificare il programma della manifestazione, l'indicazione delle strutture impiegate ed installate, le indicazioni sui parcheggi e le vie d'esodo....Se si appronta un palcoscenico ad hoc è necessaria una dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato ed iscritto agli ordini professionali, di idoneità tecnica delle strutture allestite, una dichiarazione del montaggio a regola d'arte degli impianti elettrici installati e l'approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio ai sensi del D.M. 19.8.1996. Qualora il programma comprenda uno spettacolo danzante, un'esecuzione musicale, spettacoli teatrali, ecc. sarà necessario allegare il nulla osta della SIAE.

Tutta la documentazione sarà infine trasmessa alla Polizia Municipale per parere sulla viabilità, chiusure al traffico se necessarie e per gli eventuali controlli della Pubblica Amministrazione.

2 – documenti occorrenti per la somministrazione temporanea di bevande ed alimenti – l'onere di tali pratiche si impone essenzialmente per tutelare esigenze di igiene e sanità pubbliche. Per prima cosa bisogna inviare all'attenzione del sindaco, debitamente compilata, la domanda di rilascio di “Licenza temporanea di pubblico esercizio in occasione di fiere, feste, mercati o riunioni straordinarie di persone” (stampato comunale); in tale modulo dovranno comparire chiaramente la definizione del periodo e del luogo ove si svolge la somministrazione di cibi e bevande e i dati e i requisiti personali del richiedente.

Un secondo importante modulo, sempre necessario, da compilare in questa occasione è “la richiesta di autorizzazione sanitaria temporanea per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande” che si ritira e si consegna, compilato, all’Assessorato Igiene e Sanità del Comune.

Sarà compito del Comune verificare la necessità di un parere igienico – sanitario da parte dei competenti servizi dell’ASL.

L’iniziativa, trattandosi di vendita di beni e attività di somministrazione di alimenti e bevande di natura occasionale, venendo meno il requisito dell’abitudine, non dovrà essere assoggettata ad imposte.

Qualora la festa o comunque la riunione organizzata dall’AVIS si svolga in un luogo pubblico, o sia comunque aperta al pubblico, occorre darne informazione, mediante una semplice comunicazione in carta semplice intestata, alla Questura locale almeno 3 giorni prima della festa indicando i dati minimi della manifestazione.

RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Le organizzazioni di volontariato hanno varie strade per raggiungere il risultato di aumentare le risorse necessarie per la loro attività o per specifici progetti:

- il found raising
- la sponsorizzazione di privati
- il contributo di enti pubblici
- la copartecipazione al progetto di privati, aziende ed enti pubblici
- i contributi europei su progetti di una certa rilevanza e relativi ad un territorio non limitatissimo.

Chi sono gli enti pubblici erogatori di contributi e sottoscrittori di convenzioni?

Quasi tutti. Dai Comuni, alle aziende USL, alla Provincia, alla Regione (specificatamente l'Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit e l'Assessorato alle politiche socio - sanitarie), al Comitato di Gestione e relativi Centri di Servizio.

COMITATO DI GESTIONE PER IL FONDO SPECIALE REG. PER IL VOLONTARIATO

In sede di attuazione del fondo speciale, il D.M. Tesoro 21/11/1991 ha previsto l'istituzione di un particolare organismo denominato Comitato di Gestione al qual competono i seguenti compiti:

1. provvedere ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione;
2. ricevere le istanze e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati, istituire con provvedimento motivato i Centri di Servizio;
3. istituire l'elenco regionale dei centri, pubblicizzandone l'esistenza;
4. nominare un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio;
5. ripartire, annualmente, fra i centri istituiti, le somme scritturate nel fondo speciale, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati;
6. ricevere rendiconti di esercizio da parte dei Centri di servizio e verificarne la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
7. cancellare, con provvedimento motivato, i Centri di Servizio in caso di mancato svolgimento dell'opera a favore del volontariato o quando appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale.

In molte regioni, peraltro, la normativa regionale consente anche la individuazione di specifici progetti di valenza regionale finanziati dal Fondo su delibera del Comitato di Gestione in una misura stabilita annualmente dal comitato stesso.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

I Centri di Servizio favoriscono l'attività del volontariato ed offrono le loro prestazioni a chiunque operi nel mondo della solidarietà, ad essi, dunque, possono rivolgersi anche gli organismi che non siano iscritti nel registro regionale del volontariato, così come i singoli individui che vogliono partecipare alle attività del volontariato.

I compiti dei Centri, individuati dalle regioni, sono:

- approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, della promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti delle Organizzazioni di volontariato;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;
- fornire direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle somme iscritte nel Registro Speciale Regionale.

In presenza di risorse spesso ingenti, i Comitati di Gestione hanno affidato ai Centri di Servizio parte di queste somme per finanziare specifici progetti locali. L'approvazione dei progetti ed il controllo degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti spetta ai Centri di Servizio che poi erogano le risorse deliberate ed accantonate.

AUTHORITY ONLUS

L'Authority sulle Onlus, che ha compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza sugli enti ed organizzazioni non profit, **ha sede a Milano** presso gli uffici del Ministero delle Finanze. Composta da 30 persone e denominata "Commissione Onlus" avrebbe dovuto essere costituita dal gennaio 1998 ma ha avuto la propria legittimazione solo nel DDL collegato fiscale all'art.14 della Finanziaria 1999 approvato dal Senato il 6.5.99 e con decreto della Presidenza del Consiglio del 26.9.00 con pubblicazione in Gazzetta n.229 del 30 settembre 2000, mentre è stato approvato solo agli inizi del 2000 il regolamento che dovrà garantire l'uniforme applicazione delle normative in vigore (L. n. 266/91 D.L. 460/97 ecc.) avuto riguardo ai requisiti soggettivi di coloro che ne fanno parte e che beneficiano di specifiche agevolazioni fiscali e contabili.

Il controllo potrà essere effettuato anche attraverso l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti che dovrebbero consentire a tutti maggiore chiarezza evitando incertezze per gli operatori e per gli enti che rientrano nell'area non profit.

La Commissione Onlus potrà intervenire in via formale e sostanziale sull'intero settore non lucrativo e solidaristico in genere, effettuando una vera e propria attività accertativa e di ispezione in merito ai seguenti aspetti principali:

1. atto costitutivo e/o statuto (redazione dell'atto, settore di attività, attività principale e attività connesse, ecc.);
2. perdita di qualifica;
3. anagrafe unica delle Onlus (con le comunicazioni di inizio, modifica o cessazione di attività);
4. impostazione fiscale e contabile (secondo le disposizioni generali di ciascun tributo con controlli e sanzioni come per gli altri soggetti di imposta e secondo quanto previsto dagli art.27 e 28 del D.L. 460/97.

Attenzione: L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/02/2003 n. 14, ha fornito indicazioni e istruzioni alle Direzioni Regionali delle Entrate in ordine ai controlli formale e sostanziale nei confronti delle Onlus iscritte all'Anagrafe Unica al fine di verificare il rispetto delle condizioni per poter beneficiare delle reali agevolazioni fiscali.

Al riguardo, le Direzioni Regionali possono richiedere ai soggetti interessati la trasmissione dello statuto, dell'atto costitutivo, del bilancio, i appositi questionari o di altri documenti necessari, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI DONATORI

Tutte le strutture trasfusionali sono assicurate per eventuali danni causati da prelievi non correttamente eseguiti. L'assicurazione copre anche i rischi "in itinere". I rischi da donazione sono pressoché inesistenti ma

Se vi succede qualcosa prima, durante e dopo un prelievo o gli accertamenti sanitari obbligatori, dovete sapere che la normativa del settore prevede una copertura assicurativa. Sarà necessario segnalare eventuali eventi alla vostra sede Avis od al Centro Trasfusionale di riferimento del vostro territorio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: INFORTUNI COPERTI

La garanzia è operante per gli infortuni subiti da donatori e aspiranti donatori di sangue e/o emocomponenti, tra cui vanno ricomprese anche le infezioni in genere, flebiti, paraflebiti, ematomi di notevole entità, embolie, collasso cardiaco, anemia cerebrale e simili, che siano conseguenti ad operazioni inerenti ad esami, accertamenti, controlli e donazioni, accaduti in occasione ed a causa della donazione e da questa dipendenti.

VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE: QUANDO E' OPERANTE

La garanzia è valida ed operante per gli infortuni subiti dai donatori:

- durante il prelievo per donazioni e le operazioni inerenti ad esami, accertamenti e controlli
- nell'ambito dei locali in cui si effettuano le operazioni di prelievo (sia centri fissi che mobili)
- la garanzia è valida ed efficace nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche immediate o verificatesi entro 90 giorni dalla donazione o dal prelievo per accertamenti, esami e controlli, in diretto nesso causale con l'atto degli stessi
- l'assicurazione è operante anche per i rischi " in itinere", cioè durante il tempo necessario per il trasferimento "a piedi" o con qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico e privato, quest'ultimo anche se guidato dall'assicurato, dalla propria abitazione o luogo di lavoro al punto in cui deve essere effettuato il prelievo di sangue e/o emocomponenti e di midollo osseo, compresi gli esami, gli accertamenti ed i controlli e viceversa.

ESTENSIONE GARANZIA: RESPONSABILITA' CIVILE

La copertura viene estesa anche per quanto attiene il risarcimento di eventuali danni cagionati dai donatori e aspiranti donatori di sangue per fatto imputabile a loro responsabilità civile personale, salvo il caso di dolo, :

1. a terzi, compresi i donatori, per fatti occorsi durante le operazioni inerenti i prelievi per esami, accertamenti e donazioni
2. a terzi, compresi i donatori, prima e successivamente al prelievo, durante il trasferimento dall'abitazione o dal luogo di lavoro al posto di prelievo e viceversa.

Tale garanzia vale fino alla concorrenza complessiva di importi non sempre uniformi nel territorio ma che, di norma, non sono inferiori a Euro 1.032.913,80 per danni a persone e/o cose e/o animali.

LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI VOLONTARI ATTIVI

La legge impone che chi fa il volontariato debba essere assicurato contro gli infortuni e le malattie. Un obbligo che spetta a tutte le organizzazioni di volontariato. C'è poi la responsabilità civile verso terzi

Dopo aver trattato dell'assicurazione dei soci nello svolgimento delle operazioni connesse al dono del sangue, esami e visite, trattiamo ora il tema della copertura assicurativa dei volontari che partecipano alla realizzazione dell'attività associativa. Insomma dei "dirigenti" delle nostre sedi comunali, provinciali e regionale.

La Legge-quadro n.266/91 sul volontariato stabilisce che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. A questa norma sono tenute tutte le organizzazioni, siano esse iscritte o meno ai registri regionali del volontariato.

Va ricordato che non è il singolo socio che è tenuto ad assicurarsi: la titolarità e la responsabilità della stipula di una polizza fa carico all'organizzazione ed ai suoi organi dirigenti che ne rispondono in caso di assenza.

La Legge ed i decreti attuativi (Ministero Industria del 14/2/92 e 16/11/92) non impongono che siano assicurati tutti gli iscritti se questi non partecipano ad alcuna attività ad eccezione della donazione, che ha una copertura ad hoc.

Con decreto sono state definite le condizioni alle quali le organizzazioni di volontariato devono attenersi per assicurare adeguatamente i propri aderenti.

Essi dispongono che è compito dell'organizzazione istituire e tenere un registro dei volontari che prestano attività associativa. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio oppure da un segretario comunale od ancora da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

Nel registro devono essere indicati, per ogni aderente, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. Ogni ente nominerà un responsabile per sua corretta tenuta.

L'assicurazione stipulata deve essere tale che, in forza di un unico vincolo contrattuale, assicurati soggetti già determinati (per nominativo) oppure determinabili a mezzo del registro o per funzione (presidente, vicepresidente, segretario, amministratore, ecc.).

I soggetti che aderiscono successivamente all'organizzazione devono essere inseriti immediatamente nel registro così come devono essere indicati i nominativi che cessino di prestare la loro attività.

La normativa parla di "adeguate coperture" e non fissa quindi importi o massimali per la copertura dei danni eventualmente arrecati né l'obbligo di copertura di tutti e quattro gli eventi dannosi previsti per l'infortunio: morte, invalidità permanente, diaria giornaliera, rimborso delle spese di cura.

Viene pertanto lasciato tale compito al prudente apprezzamento dei dirigenti dell'organizzazione, al fine di stabilire i massimali entro i quali contenere gli importi e gli eventi dannosi da assicurare. Per quanto riguarda gli oneri relativi al pagamento dei premi, essi sono a carico delle organizzazioni di volontariato, salvo che queste non stipulino convenzioni con lo Stato, le regioni, le provincie, gli enti locali e gli altri enti pubblici.

L'associazione, dicevamo, oltre alla copertura dei volontari deve stipulare anche una polizza per responsabilità civile verso terzi, considerando tra essi anche i dirigenti che partecipano alle attività.

EMO Servizi srl ha stipulato con primarie compagnie di Assicurazione vantaggiose convenzioni alle quali possono aderire tutte le Avis

COSA DEVE FARE UNA SEDE AVIS ?

INFORTUNI DIRIGENTI

1. Munirsi di un registro. Numerarlo nelle pagine apponendo il timbro associativo.
--

2. Farlo vidimare dal segretario comunale.
--

3. Nominare un responsabile per la corretta tenuta del registro, di solito il segretario.

4. Scrivere l'elenco dei nominativi assicurati, deliberati dal Consiglio direttivo, con tutti i loro dati anagrafici e la loro carica associativa.

5. Aggiornare il registro di anno in anno nel caso di inserimenti e/o cancellazioni.

6. Tenere assieme la copia della polizza con evidenziati gli elementi importanti della copertura.

7. Informare tempestivamente la Compagnia assicurativa dell'eventuale incidente verificatosi con indicata la dinamica dello stesso, le persone coinvolte ed ogni utile elemento per il riconoscimento del danno all'interno della copertura assicurativa stessa. La dichiarazione deve essere firmata dal Presidente in qualità di Legale Rappresentante.

8. Consegnare il registro al nuovo consiglio direttivo, dopo il rinnovo delle cariche, per l'inserimento o sostituzione degli assicurati.

R.C.T. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

1. Tenere copia della polizza sottoscritta con evidenziati gli elementi importanti della copertura.

2. Informare tempestivamente la Compagnia assicurativa dell'eventuale incidente verificatosi con indicata la dinamica dello stesso, le persone coinvolte ed ogni utile elemento per il riconoscimento del danno all'interno della copertura assicurativa stessa. La dichiarazione deve essere firmata dal Presidente in qualità di Legale Rappresentante.

3. Per iniziative particolari, di carattere sportivo agonistico, sagre paesane ecc. è necessario stipulare delle specifiche polizze per la copertura della responsabilità civile dell'associazione verso i terzi, compresi i soci che collaborano all'attività

FAC-SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Comunale di../ Provinciale di../ Regionale..

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del _____

Convocazione n° del

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione delle decisioni e ratifica delle delibere urgenti adottate dall'Esecutivo;
- 3.
- 4.
- 5.
6. Comunicazioni e varie.

Consiglio Direttivo:

Cognome e nome	P	A/G	A	Cognome e nome	P	A/G	A
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

P = presenti A/G = assenti giustificati A = assenti non giustificati

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci i sigg.ri:

.....

Sono presenti i nostri rappresentati eletti negli organismi superiori, sigg.ri:

.....

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e procede con l'Ordine del Giorno.

1° Punto all'Ordine del Giorno (Approvazione del verbale della seduta precedente)

2° Punto all'Ordine del Giorno (Comunicazione delle decisioni e ratifica delle delibere urgenti adottate dall'Esecutivo)

3° Punto all'Ordine del Giorno (

4° Punto all'Ordine del Giorno (

5° Punto all'Ordine del Giorno (

6° Punto all'Ordine del Giorno (Comunicazione e varie)

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore _____

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....

**FAC SIMILE BOZZA DI BILANCIO DI UNA AVIS
che non svolge attività commerciale o connessa**

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI SANGUE**

AVIS _____ di

**Situazione patrimoniale al 31
dicembre 20....**

Attività al 31\12\20.....

Cassa
Banca
Titoli
Crediti verso altre strutture AVIS
Crediti diversi

(A) Totale Attività

Passività al 31\12\20....

Debiti verso altre strutture AVIS
Debiti verso banche
Debiti vari

(B) Totale Passività

(G) Disponibilità iniziale al 1/1/20.... **(A - B)**

**Differenza passiva al
31/12/20....** **- (F)**

**Differenza attiva al
31/12/20....** **+ (E)**

Disponibilità al 31\12\20.... **(G - F + E)**

Così composta:

Attività

Cassa	+
Banca	+
Titoli	+
Crediti verso altre strutture AVIS	+
Crediti diversi	+

Passività

Debiti verso altre strutture	-	
AVIS		
Debiti verso banche	-	
Debiti vari	-	
Totale	=	(deve essere uguale a "Disponibilità al 31/12/20...")

AVIS _____ di
_____**Conto economico al 31 dicembre
20...****Costi****Acquisto mat. Associativo**

Acquisto materiale promoz. e assoc. (manifesti, adesivi, gadget, ecc.)

Acquisto benemerienze (acq. Mat. inerente alle benem.)

Acquisto materiale vario

Acquisto materiale uso corrente (tutto il materiale non compreso altrove)

Acquisto mat. Cancelleria e stampati (cancell., carta intestata, ecc.)

Spese generali

Pulizie ed igiene locali

Assicur. furto ed incendio locali

Spese postali

Spese per riviste e giornali

Spese varie generali

Utenze varie

Energia elettrica, acqua, riscaldamento

Telefoniche

Servizi

Manut. e riparazione beni

Godimento beni di terzi

Affitto ed oneri accessori

Manutenzione locali

Spese per donazioni

Ristoro donatori

Assicurazione attivisti

Assicurazione RCT ed infort. attivisti

Oneri finanziari

Interessi passivi

(su c/c relativi all'esercizio in corso)

Spese bancarie

(relative all'esercizio in corso)

Oneri organismi associativi

Rimborso spese attivisti

(viaggi, trasferte, rappresentanze)

Spese assemblee

Spese assemblea annuale

(relative alla propria assemblea)

Partecipazione a seminari e convegni

Partecip. a corsi formazione
Attivisti

(spese partecipare a corsi form.)

Contributi

Contributi diversi

(Contributi non previsti altrove)

Quote associative

Quote assoc. AVIS Nazionale

Quote assoc. AVIS Regionale

Quote assoc. AVIS Provinciale

Quote ad altri organismi

Quote ad altri organismi

Varie

Spese per promozione

Spese di pubblicità (affissioni, radio, giornali, ecc.)
Spese varie di propaganda (contributi ad altri organismi per campagne o iniz. di solidarietà)

Oneri fiscali

Oneri fiscali vari

Spese per iniziative
promozionali

Spese per feste sociali (indicare il totale dei costi sostenuti)
Spese per gite sociali (indicare il totale dei costi sostenuti)
Spese per serate danzanti (indicare il totale dei costi sostenuti)
Spese per manifestazioni sportive (indicare il totale dei costi sostenuti)
Spese per iniziative diverse (indicare il totale dei costi sostenuti)

**(C)
Totale
costi**

Ricavi

Rimborso costi per attività associative

Rimborsi per donazioni

Altri rimborsi

Rimborso per ristoro donatori

Contributi vari

Contributi straord. da strutture Avis
Contributi da Comuni
Contributi da Istituti di cred. e assicurativi
Contributi da privati e sostenitori

Rendite finanziarie

Interessi attivi (su c/c relativi all'esercizio in corso al netto della ritenuta)

Ricavi diversi

Ricavi diversi (tutti i ricavi non indicati altrove)

Proventi per iniziative promozionali

Proventi per feste sociali	(indicare il totale dei ricavi)
Proventi per gite sociali	(indicare il totale dei ricavi)
Proventi per serate danzanti	(indicare il totale dei ricavi)
Proventi per manifestazioni sportive	(indicare il totale dei ricavi)
Proventi per iniziative diverse	(indicare il totale dei ricavi)

**(D)
Totale
ricavi**

Riepilogo costi e ricavi

Totale ricavi (D)	+ L.
Totale costi (C)	- L.
(E) Differ. Attiva	L.
(F) Differ. Passiva	L.

Il Consigliere Amministratore

I Sindaci Revisori dei Conti

Fac – simile di verbale di verifica trimestrale

AVIS Comunale - Provinciale – Regionale di

Verbale riunione del

Il giorno alle ore si è riunito presso la sede in Via , il Collegio sindacale dell'Avis di, nelle persone dei sigg.ri:

Presidente Sig.

Membro effettivo Sig.

Membro effettivo Sig.

I Sindaci procedono alle verifiche di loro competenza rilevando quanto segue:

1 CONSISTENZA DI CASSA – BANCA E POSTA

Viene rinvenuta una consistenza di cassa di Euro in contanti, che risulta conforme alle annotazioni contabili eseguite sul libro di cassa aggiornato alla data odierna.

Il conto corrente bancario n. intrattenuto presso la Banca Filiale di presenta un saldo da estratto conto mensile chiuso al di Euro

- Che risulta uguale all'effettivo saldo risultante dalle scritture contabili
- Che non corrisponde al saldo delle scritture contabili per l'emissione di assegni o bonifici per Euro, per spese non contabilizzate per Euro

Il conto corrente postale/libretto n. intrattenuto presso l'Ufficio Postale di presenta un saldo da estratto conto mensile chiuso al di Euro

- Che risulta uguale all'effettivo saldo risultante dalle scritture contabili
- Che non corrisponde al saldo delle scritture contabili per l'emissione di assegni o bonifici per Euro, per spese non contabilizzate per Euro

2 CONTROLLO CONTABILITA' E VARIE

Si procede quindi all'esame dei documenti contabili delle operazioni eseguite e delle corrispondenti registrazioni disponibili da supporto cartaceo/ computer. Non si rileva alcunché di irregolare o che dia adito a rilievi di sorta. Si verifica inoltre la congruità della spese con le delibere consiliari.

Eventuali osservazioni

.....
.....
.....

Null'altro da rilevare la riunione termina alle ore Con la sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE

.....

§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§

COLLEGIO SINDACALE

Fac – simile di relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio

AVIS di

Verbale riunione del

Il giorno alle ore si è riunito presso la sede in Via , il Collegio sindacale dell'Avis di , nelle persone dei sigg.ri:

Presidente Sig.
Membro effettivo Sig.
Membro effettivo Sig.

Il Collegio passa ad esaminare lo schema di bilancio al 31.12. redatto dal Consiglio Direttivo.

Al termine i sottoscritti, di comune accordo, stendono la seguente relazione depositandolo ai sensi di statuto presso la Sede sociale.

RAPPORTO DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE

Il bilancio dell'Associazione chiuso al 31 dicembre , redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al Collegio dei Sindaci, riporta in sintesi le seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	Euro
Passivo	Euro
Differenza attiva/(passiva)	Euro

CONTO ECONOMICO

Entrate	Euro
Uscite	Euro
Residuo attivo/(passivo)	Euro

Per quanto di competenza possiamo garantire che sono state effettuate le verifiche periodiche e che abbiamo sempre constatato la regolare tenuta della contabilità in base a quanto previsto dalle normative e dallo statuto associativo.

Le varie poste iscritte in bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. Esprimiamo il nostro parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre, così come proposto dal Consiglio Direttivo.

Eventuali osservazioni

.....
.....
.....

Null'altro da rilevare la riunione termina con la redazione, lettura e sottoscrizione del presente atto.

IL COLLEGIO SINDACALE

.....

CONSIDERAZIONI FINALI

Permetteteci ora una riflessione finale sul nostro essere volontari non profit in una società che tende a delegare al privato molte attività.

Il volontariato raccoglie in origine volontà discontinue, collegate tuttavia alla continuità del progetto.

Proprio il perseguimento dello scopo, in presenza di una volontà fluttuante, obbliga le organizzazioni a chiedere agli aderenti di limitare la discontinuità.

Sulla continuità da assicurare si fanno le prime selezioni. Nasce così un nucleo stabile, che è anche quello destinato a lungo andare e per ovvi motivi a fare la cultura dell'associazione.

Quanto più ampio diventa il raggio d'azione, quanto più sofisticato diventa il modulo d'azione, cresce l'organizzazione e con essa la "competenza". Non basta mettere a disposizione la volontà di fare: bisogna mettere a disposizione la volontà di imparare a fare, in relazione agli scopi. Il Know-how configura una istanza di razionalità imprescindibile. Il volontariato non è solo quello che fa volontariamente, è anche quello che fa sapientemente.

C'è, nella configurazione più compiuta, ossia nella maturità delle associazioni di volontariato, un nucleo non volontario che garantisce la durata dell'opera e la costanza delle iniziative. Con l'andar del tempo nessuno sarà in grado di giustificare il volontariato se ad esso fa riscontro dilettantismo e faciloneria o anche solo "buona volontà". Si esige invece competenza, efficienza, professionalità.

Tutte prerogative che il volontariato è obbligato a soddisfare perché non rimanga soltanto una specie di aggregato di primo e più generico intervento. Nel futuro c'è qualificazione e razionalizzazione. Nel volontariato ci sarà dunque meno volontariato?

L'Ente Pubblico richiede prestazioni di volontariato nella presunzione di affidabilità etica e tecnica. Non solo etica, non solo tecnica. Il fatto di metterle in campo entrambe fa la forza originale ed originaria del volontariato.

Perché l'aspettativa pubblica possa essere fronteggiata convenientemente, le condizioni "etiche" devono essere rispettate: onestà, serietà, trasparenza, generosità. Devono essere rispettate anche le condizioni "tecniche" e da questo punto di vista la qualificazione è un fatto strategico e fattore della sua persistenza.

Pare assodato che nel volontariato alcune dimensioni debbano non essere volontarie ma affidate a professionisti attingibili sul mercato delle professioni, esperti della formazione dei quadri dirigenti, all'Università.

E per le associazioni di volontariato si pone dunque l'esigenza di ripartire i compiti ed introdurre "regole" che rendano più compatta l'organizzazione.

E chiaro che i volontari fanno il volontariato: ma anche nei volontari deve crescere la consapevolezza che sono finiti i tempi pionieristici e che nuove esigenze implicano una revisione delle condizioni di adesione all'azione volontaria.

In questo senso la formazione del volontario è quella che si fa a chi ha già deciso di esserlo ed è inserito nel processo ma è anche quella rivolta al

volontario potenziale che può così confrontarsi in anticipo sulle "richieste" che gli saranno rivolte.

Altra questione fondamentale sarà quella dell'informazione - comunicazione interna ed esterna.

Molte indagini hanno sottolineato, recentemente, che non solo la comunicazione tra l'ente pubblico ed il volontariato spesso risente di notevoli distorsioni e carenze comunicative. Specialmente nelle singole realtà locali, il livello di collaborazione e di comunicazione tra associazioni è assolutamente insufficiente e lacunoso, addirittura tra organismi che lavorano nella stessa dimensione operativa. E ancora, per ragioni da tutti conosciute ma quasi mai rese manifeste, spesso si instaurano meccanismi competitivi tra organismi che rischiano non solo di essere incomprensibili agli occhi della pubblica opinione, ma soprattutto di rappresentare un forte ostacolo alla realizzazione di una vera rete dei servizi territoriali.

Alcune di queste forme d'assurda competizione hanno caratterizzato, ad esempio, campi diversi come quelli del recupero della tossicodipendenza, del soccorso stradale e sanitario, dell'assistenza domiciliare, della lotta all'AIDS ed anche nella donazione di sangue.

Riassumendo: formazione, informazione, comunicazione. Tutto questo perché?

Proviamo a dare una risposta:

La sfida del volontariato d'oggi è la partecipazione alla progettazione dei servizi. Di fronte al progressivo sgretolamento dello stato sociale bisogna pensare ad una più ricca articolazione delle politiche sociali. Il volontariato ed il terzo settore dovranno avere la forza di proporsi andando oltre ai compiti di mera delega ma facendo propri compiti di gestione di aree di servizi. Facendo inoltre emergere le contraddizioni dello stato sociale, pensando e proponendo ipotesi di intervento, magari sperimentale, laddove le istituzioni sono assenti svolgendo un ruolo stimolatore e non certo per sostituirsi alle istituzioni.

Importante è che il volontariato non si consideri l'unico portatore di verità e di capacità risolutiva dei problemi.

BUON LAVORO A TUTTI

LEGGE PRIVACY D.LGS. 196/2003

ISTRUZIONI PER LE AVIS COMUNALI CHE NON GESTISCONO DIRETTAMENTE LA RACCOLTA E CHE QUINDI HANNO LIMITATI DATI SENSIBILI (elenco soci per gestione associativa, feste, manifestazioni, date di donazioni e visite, per l'invio del ns. periodico, benemerienze ecc.)

1. **Non sono tenute a notificare** al Garante della Privacy, con apposito modulo, di essere in possesso di archivi con dati di soci o simpatizzanti

2. **Non sono tenute a far sottoscrivere** obbligatoriamente **il modulo di consenso** e accettazione al trattamento dei dati da parte del socio con specifica degli usi istituzionali che si faranno dei dati personali e sensibili raccolti. Solitamente però il testo è presente, come informativa, nel retro dello stampato di adesione all'associazione e quindi viene a sua volta sottoscritto(**allegato 1**).

3. Devono **mettere all'ordine del giorno e fare un consiglio direttivo** che deliberi:
 - che il Presidente e Legale rappresentante pro tempore è il **Titolare del trattamento dei dati (allegato 2)**
 - nominare un **Responsabile del trattamento e Amministratore del sistema (allegato 2)**, che si consiglia di indicare nel segretario pro tempore, redigendo apposito conferimento d'incarico (**allegato 4**)
 - nominare eventuali **Incaricati al trattamento (allegato 2) consegnando loro una lettera di incarico (allegato 3)**

4. Devono redigere ed approvare in Consiglio un **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (allegato 5 per PC e 5 bis per dati su carta)**.

5. Devono porre in essere tutte le possibili iniziative per la sicurezza dei dati e delle informazioni per evitare che vengano recuperati per usi impropri o contro la legge: chiudendo cassetti o armadi che contengono dati in forma cartacea con chiave; dotando i personal computer di chiavi di accesso e per l'utilizzo degli stessi dalle persone delegate come sopra.

LA TUTELA DELLA PRIVACY

Con la legge 675/1996 prima e con la recente normativa n. 196/2003, in vigore con scadenze diverse dal 2004, la tutela della riservatezza dell'individuo ha trovato una precisa collocazione giuridica ed un fondamento normativo nel nostro ordinamento. Con tale normativa e con l'applicazione concreta della stessa si è riconosciuto in maniera implicita che il trattamento dei dati personali è lecito, sempre che siano rispettati una serie di adempimenti formali per la tutela della persona rispetto alla intrusione di terzi nella sua vita privata.

Per trattamento dei dati si intende “ qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.

La tutela della legge si realizza attraverso la previsione di barriere preclusive al trattamento dei dati in ragione della loro minore o maggiore potenzialità a rivelare la personalità di un individuo. Si distinguono così i dati comuni da quelli sensibili. E, inoltre, si prevede una serie di adempimenti per la protezione degli strumenti che li contengono (registri, computers, banche dati, web, ecc.)

Dati personali sensibili sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a conoscere lo stato di salute e la vita sessuale. I **dati comuni** non sono individuati dal legislatore e costituiscono una categoria residuale da ricavarsi per esclusione da quelli sensibili.

La legge prevede precisi obblighi per il trattamento dei dati sensibili ed essi si sostanziano in adempimenti dettagliati, omessi i quali scattano sanzioni penali, amministrative e civili a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

L'informativa al donatore può essere resa anche oralmente ma il legislatore prevede che il titolare del trattamento debba, in futuro, darne prova e questo è possibile molto più facilmente con la semplice sottoscrizione di un modulo al socio. Per titolare del trattamento deve essere inteso “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza”.

Per i nostri centri di raccolta diviene necessario, oltre alla consegna di uno stampato che riassume chi è titolare dei dati e l'uso che si impegna a farne degli stessi, anche l'accettazione formale dell'interessato per un preventivo consenso libero ed informato del loro trattamento.

La legge ha istituito la figura del titolare del trattamento dei dati personali: persona fisica o legale rappresentante di un ente, associazione od altro organismo a cui competono vari obblighi:

- notifica, modalità di raccolta e requisiti dei dati
- richiesta del consenso e rilascio dell'informativa all'interessato
- comunicazione al Garante e redazione del Documento programmatico sulla sicurezza quando si è in presenza di dati sensibili e di obbligo legislativo
- adozione di misure di sicurezza e vigilanza sull'osservanza della legge
- verifica limiti all'utilizzabilità dei dati, eventuali risarcimenti per danni causati.

Oltre al **titolare** la legge prevede altre due figure:

1. il **responsabile** (ma possono essere anche più di uno) è la figura operativa. E' cioè colui che viene delegato per iscritto dal titolare a seguire i trattamenti
2. l'**incaricato** del trattamento dei dati. (ma possono essere anche più di uno). E' la persona che materialmente effettua i trattamenti

a cui sono attribuiti compiti per garantire una puntuale applicazione della legge sulla privacy e proteggere i dati.

Il titolare del trattamento, legale rappresentante dell'associazione, dovrà garantire la segretezza dei dati da parte dei responsabili e incaricati ed il trattamento degli stessi andrà effettuato nei limiti delle finalità delineate e, quando necessario, con il consenso dell'interessato che deve ottenere adeguata informativa.

Non è necessario il consenso, che sarebbe previsto per legge, quando il trattamento dei dati è necessario per salvare la vita dell'interessato (incapace di agire), per la tutela della salute di terzi o della collettività e quando sono in gioco interessi da tutelare in via giudiziaria. (Autorizzazione del Garante n. 2).

NON ABBIAMO QUINDI L'OBBLIGO DI AVERE IL CONSENSO FIRMATO.

Per quanto riguarda l'obbligo di notifica al garante che si era in possesso di archivi con dati comuni e/o sensibili su persone, il nuovo Codice della privacy ha capovolto il principio contenuto nella precedente legge n. 657/1996: la notificazione non è più un obbligo generalizzato, bensì limitato ad una serie di ipotesi tassative elencate nell'art. 37 del Codice.

NON ABBIAMO QUINDI L'OBBLIGO DI FARE NOTIFICHE AL GARANTE.

La diffusione dei dati sulla salute sono ammessi solo per motivi di prevenzione, accertamento e repressione di reati. I dati idonei a rilevare la vita sessuale non possono essere diffusi. Sono infine tutelati i soggetti portatori di HIV, i casi di interruzione della gravidanza e le vittime di violenza sessuale.

FAC SIMILE DI INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL SOCIO

ALLEGATO 1

AVIS PROVINCIALE

AVIS COMUNALE

di _____ di _____

Gent.ma Sig.a / Egr. Sig. _____

nata/o a _____ il _____

Informazione e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 12, 20 e 22 della legge 31.12.1996 n. 675, e art. n. 7 L. 196/03 relative alla tutela delle persone e di soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Gent.ma Donatrice, Caro Donatore,

Le segnaliamo che i dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti alla salute che ci ha fornito all'atto della sua adesione all'Associazione e tutti quelli che verranno successivamente acquisiti nello stesso ambito, verranno da oggi utilizzati, regolarmente aggiornati ed integrati, per attuare al meglio le attività associative e gli obblighi previsti dalla legislazione relativa al funzionamento del servizio trasfusionale.

- 1) Le finalità e le modalità del trattamento di tali dati, sono destinate all'adempimento dei fini associativi definiti nello statuto che Lei conosce e a cui dichiara di adeguarsi e alla esecuzione degli obblighi di carattere legislativo previsti dalla legge 107/90, dalla legge 266/91 e dai relativi decreti attuativi per quanto attiene all'attività complessiva e al ruolo dell'Associazione; essi vengono regolarmente aggiornati e messi a disposizione del Servizio Trasfusionale
.....
- 2) Le ricordiamo che il conferimento dei dati prima richiamati, riveste in parte natura obbligatoria in quanto previsto dallo statuto associativo, dalle leggi 107/90 e 266/91 e dai relativi decreti attuativi, ed in parte facoltativa in quanto servono alla migliore gestione organizzativa e trasfusionale del donatore. Un suo eventuale rifiuto alla gestione dei dati richiesti determinerebbe una difficoltà nella sua puntuale ricerca sia per comunicazioni personali che la riguardino, sia per eventuali necessità trasfusionali che si potrebbero creare e potrebbe risultare incompatibile con la sua iscrizione all'Associazione.
- 3) La informiamo inoltre che esigenze particolari di trattamento automatizzato e manuale dei dati che non possono essere svolte nell'ambito della nostra associazione, potrebbero venire svolte presso altre strutture di fiducia dell'Associazione le quali agiranno in qualità di responsabili della gestione dei dati. L'elenco di tali strutture sarà esposto presso i locali della sede territoriale alla quale Lei risulta iscritto o alla quale fa riferimento per la sua iscrizione all'Associazione.
- 4) I suoi dati anagrafici potranno essere comunicati a terzi per permetterle di ricevere informazioni associative, sanitarie, economiche e di altro genere che gli organismi dirigenti dell'Associazione riterranno di interesse per i donatori. Sarà altresì possibile che i suoi dati anagrafici vengano diffusi ai mass-media in occasione di particolari eventi quali feste sociali, per i quali è uso diffondere i nominativi dei donatori benemeriti.
- 5) Sarà sua facoltà esercitare il diritto di accesso a tali dati, incluso il diritto di conoscenza, cancellazione, nonché tutti i diritti previsti dall'art. 13, di cui le consegniamo copia unitamente alla presente, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati come sotto indicato.
- 6) La portiamo a conoscenza del fatto che il titolare della gestione dei dati personali è il legale rappresentante dell'AVIS _____ con sede sociale in _____, presso la sede associativa dell'AVIS _____, mentre quale responsabile è stato incaricato il sig/dott. _____ con domicilio presso i locali della sua sezione territoriale di appartenenza. La informiamo altresì che in caso di variazione della figura del titolare o del responsabile sarà esposta specifica comunicazione presso i locali della sede territoriale alla quale Lei risulta iscritto o alla quale fa riferimento per la sua iscrizione all'Associazione.

CONSENSO

Ho preso atto dell'informativa stesa per iscritto che mi è stata consegnata in copia ed esprimo il mio libero consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti alla salute per le finalità, con le modalità e nei limiti che mi sono stati illustrati.

ESPRIMO	NON ESPRIMO
IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COME DESCRITTO AI PUNTI 1, 2 E 3 DELL'INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA.	

ESPRIMO	NON ESPRIMO
IL MIO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI SOLI DATI ANAGRAFICI A TERZI PER CONSENTIRMI DI RICEVERE INFORMAZIONI SANITARIE, ECONOMICHE, ED ASSOCIATIVE CHE POTREBBERO ESSERE DI MIO INTERESSE.	

ESPRIMO	NON ESPRIMO
IL MIO CONSENSO A CHE SI DIA PUBBLICA CONOSCENZA DEL MIO NOMINATIVO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI MOMENTI QUALE DONATORE BENEMERITO.	

Ho preso atto dei miei diritti di accesso che potrò esercitare nei modi previsti dalla legge . Dichiaro inoltre di ricevere dall'Associazione, unitamente alla presente, copia dell'art. 7 della legge 196/2003.

Data _____ Firma _____

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Comunale di../ Provinciale di../ Regionale..

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del _____

Convocazione n° del

ORDINE DEL GIORNO

- 7. Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 8. Comunicazioni del Presidente;
- 9. Nomina del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- 10. Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- 11. Nomina degli Incaricati al trattamento dei dati e della lettera di incarico;
- 12. Varie ed eventuali.

Consiglio Direttivo:

Cognome e nome	P	A/G	A	Cognome e nome	P	A/G	A
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

P = presenti A/G = assenti giustificati A = assenti non giustificati

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci i sigg.ri:

.....

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e procede con l'Ordine del Giorno.

1° Punto all'Ordine del Giorno (Approvazione del verbale della seduta precedente)

.....

2° Punto all'Ordine del Giorno (Comunicazioni del Presidente)

.....

3° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

A seguito di quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy, il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare quale Titolare del trattamento dei dati dei ns. soci e terzi di cui siamo in possesso per le nostre attività, nel rispetto dello statuto associativo, il Presidente pro tempore dell'Associazione. Per questo mandato, quindi, il Sig.

4° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

A seguito di quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy, il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati dei ns. soci e terzi di cui siamo in possesso per le nostre attività, nel rispetto dello statuto associativo, il Segretario pro tempore dell'Associazione. Per questo mandato, quindi, il Sig.

5° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina degli Incaricati al trattamento dei dati e della lettera di incarico).

A seguito di quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy, il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare quali Incaricati al trattamento dei dati dei ns. soci e terzi di cui siamo in possesso per le nostre attività, nel rispetto dello statuto associativo, i Sig.ri,, che opereranno osservando tutte le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare rischi di distruzione, perdita e/o di accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati raccolti dall'associazione giusta lettera che verrà trasmessa loro dal Titolare e/o Responsabile del trattamento, che con tale dichiarazione dà loro una preventiva autorizzazione per l'accesso ed uso dei dati, e che sarà sottoscritta per accettazione dagli stessi.

6° Punto all'Ordine del Giorno (Varie ed eventuali).

.....

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore _____

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....

ALLEGATO 3

FAC SIMILE CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI E ISTRUZIONI

Egregio signore, gent.ma Signora,

Il sottoscritto, Titolare/Responsabile del trattamento dei dati di codesta associazione di volontariato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 675/1996 sostituita con D. Lgs. N. 196/2003, sulla tutela dei dati personali, nominato con delibera del Consiglio direttivo del, con la presente La individua quale incaricato/a del trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili (ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 318/99) in considerazione dei compiti a Lei affidati dall'Avis.

Per il trattamento dei dati personali la legge intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati".

La nuova disciplina impone di trattare i dati personali rispettando il diritto alla riservatezza degli interessati, prescrivendo un trattamento lecito e corretto.

Nell'assolvimento del compito in questione e nel rispetto delle previsioni statutarie, Lei dovrà osservare scrupolosamente le istruzioni che si riferiscono a inserimento, cancellazione, modifica ecc. dei dati dei soci e terzi e che riguardano le attività associative istituzionali e/o connesse..

Lei potrà accedere alla banca dati dei donatori e altri soci dell'AVIS Comunale, non potrà creare nuove banche dati, salvo preventiva autorizzazione del Responsabile, non potrà trasmettere a terzi od utilizzare all'esterno i contenuti della banca dati e che sarà tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito, già in atto o successivamente indicate dal Responsabile, consegnando allo stesso la parola chiave adottata e le eventuali modificazioni".

RingraziandoLa per la collaborazione, porgiamo i ns. migliori saluti.

AVIS COMUNALE DI
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

PER ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO
L'Incaricato del trattamento dei dati

ALLEGATO 4

**FAC SIMILE CONFERIMENTO D'INCARICO AL RESPONSABILE AL
TRATTAMENTO DATI E ISTRUZIONI**

Al sig.

data

Consegnata a mano

Oggetto: conferimento della qualifica di responsabile - amministratore di sistema e trattamento dei dati ai sensi D. Lgs. N. 196/2003

Con riferimento al sistema informativo dell'AVIS _____, e preso atto della sua competenza specifica od acquisita, la informiamo che, in data, su delibera del Consiglio direttivo, Le viene attribuita la qualifica di

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Amministratore di sistema,

ai sensi del regolamento sulle misure minime di sicurezza della normativa in materia, con il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo del sistema informativo stesso e/o del sistema di basi dati e di consentirne la utilizzazione.

Sarà pertanto suo compito:

- vigilare sulla attività degli incaricati - preposti
- attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- assegnare e gestire i codici identificativi personali in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che ne consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
- provvedere acciocché gli elaboratori del sistema informativo a lei affidato siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 quinquies c.p., mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento siano da lei verificati con cadenza almeno semestrale;
- assistere il titolare nella attuazione pratica delle autorizzazioni all'accesso per il trattamento dei dati
- assistere il titolare nella gestione sicura dei supporti ed aree di memoria, interni od esterni al sistema di trattamento, già utilizzati per il trattamento dei dati personali in possesso dell'associazione, provvedendo a che le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili, o provvedere alla loro distruzione
- assistere il titolare nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali così come previsto dalla legge
- assistere il titolare nella compilazione ed aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, di cui all'art. 6 del regolamento, in quanto applicabile

Il titolare responsabile del trattamento
AVIS COMUNALE DI

Per accettazione

.....

**ALLEGATO 5
PER SEDI CON DATI IN PERSONAL COMPUTER**

DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza



Premessa

Il presente documento corrisponde al D.Lgs N. 196/2003 in particolare a quanto indicato al “TITOLO V – SICUREZZA DEI DATI, CAPO II – MISURE MINIME DI SICUREZZA”

Art. 31

(Obblighi e sicurezza)

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Art. 33

(Misure minime)

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, il titolare del trattamento è comunque tenuto ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo dei dati personali.

Art.34

(Trattamento con strumenti elettronici)

Il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito in quanto sono adottate le seguenti misure minime:

- a) Autenticazione informatica;
- b) Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamento illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza; adozione di tecniche di cifrature per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'AVIS ha pertanto corrisposto a quanto previsto dalla norma adottando il presente “**Documento Programmatico sulla Sicurezza**”.

La stesura del documento si è basata su quanto suggerito dal Garante nella “Guida operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza, pubblicata sul sito ufficiale del Garante in versione definitiva in data 11/06/2004; le tabelle, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento, sono state predisposte e compilate in corrispondenza della Guida Operativa.

Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati	Struttura di riferimento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati			
<i>Gestione Donatori di Sangue</i>	<i>Donatori volontari di sangue</i>	<i>Sensibili</i>	<i>AVIS</i>	<i>Personal Computer</i>

Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti

Codice	Identificativo del trattamento	Eventuale Banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazioni e	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessioni e
1	<i>Chiamata dei Donatori per la donazione</i>	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>
2	<i>Ricerca di donatori per varie tipologie</i>	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>
3	<i>Invio di comunicati vari</i>	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>

Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti

Struttura	Codici dei trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura
AVIS	1, 2, 3	<i>Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, aggiornamento, selezione, comunicazione ai Donatori, indagini statistiche per tipologia di dati, salvataggi e ripristini</i>

Tabella 3 – Analisi dei rischi

Rischi		Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (Gravità: Alta – Media – Bassa)
Comportamento degli operatori	Sottrazione di credenziali di autenticazione	Si	Bassa (i dati sensibili sono pochissimi e di scarso rilievo)
	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Bassa (vedi sopra)
	Comportamenti sleali o fraudolenti	No	Lo statuto dell'AVIS vincola ad un suo corretto di risorse e di soci
	Errore materiale	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Altro evento		

Eventi relativi agli strumenti	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Spamming o tecniche di sabotaggio	No	In quanto i dati non sono di interesse tale da valorizzare un sabotaggio
	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Accessi esterni non autorizzati	No	PC non in rete
	Intercettazione di informazioni in rete	No	PC non in rete
	Altro evento		
Eventi relativi al contesto	Accessi esterni non autorizzati ai locali	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Sottrazione di strumenti contenenti dati	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc)	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Altro evento		

Tabella 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Cod. trattamenti interessati	Misure		Struttura o persone addette all'adozione
			in essere	da adottare	
Sistema di autenticazione informatica	Impedire l'accesso agli intrusi	1, 2, 3	Autenticazione informatica	Si	AVIS
Sistema di cifratura	Rendere inaccessibili i dati sensibili	1, 2, 3		Si	AVIS

Tabella 5.1 – Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati

Ripristino		
Banca/Databas e/Archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino
MSED / AVIS	Giornalmente con procedura prevista dall'applicativo	Mensilmente

Tabella 5.2 – Criteri e procedure per il salvataggio dei dati

Salvataggio			
Banca Dati	Criteri e procedure per il salvataggio	Luogo di custodia delle copie	Struttura o persona incaricata del salvataggio

MSED / AVIS	<ul style="list-style-type: none"> > Giornalmente copia di backup sul secondo HD (fisico o logico) > Almeno settimanalmente mediante procedura prevista dall'applicativo. > Mensilmente effettuare una copia dell'immagine dell'intero disco contenente la banca dati. 	Sede AVIS	AVIS
-------------	--	-----------	------

Tabella 6 – Pianificazione degli interventi formativi previsti

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarichi o tipologie di incarichi interessati	Tempi previsti
Corsi sull'utilizzo del programma	<ul style="list-style-type: none"> • Soci volontari AVIS che utilizzano il programma • Personale del Servizio civile 	A richiesta, se necessario, in quanto il manuale è sufficientemente esplicativo anche per i non addetti ai lavori

Tabella 8 – Cifratura dei dati

Codici trattamento dati	Protezione scelta	Tecnica adottata	
		Descrizione	Informazioni utili
1 , 2 , 3	Cifratura		La crittografia dei valori contenuti nei campi è eseguita mediante le funzioni base di crittografia di Windows utilizzando le funzionalità contenute nelle librerie denominate comunemente <i>Cripto Api</i>

**Per il Consiglio Direttivo
AVIS COMUNALE DI
Il Presidente**

Delibera del Consiglio Direttivo del

DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza



Premessa

Il presente documento corrisponde al D.Lgs N. 196/2003 in particolare a quanto indicato al “TITOLO V – SICUREZZA DEI DATI, CAPO II – MISURE MINIME DI SICUREZZA”

Art. 31

(Obblighi e sicurezza)

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Art. 33

(Misure minime)

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, il titolare del trattamento è comunque tenuto ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo dei dati personali.

Art.34

(Trattamento con strumenti elettronici)

Il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito in quanto sono adottate le seguenti misure minime:

- g) Autenticazione informatica;
- h) Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- i) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- j) Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

- k) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamento illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- l) Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza; adozione di tecniche di cifrature per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'AVIS ha pertanto corrisposto a quanto previsto dalla norma adottando il presente **“Documento Programmatico sulla Sicurezza”**.

La stesura del documento si è basata su quanto suggerito dal Garante nella “Guida operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza, pubblicata sul sito ufficiale del Garante in versione definitiva in data 11/06/2004; le tabelle, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento, sono state predisposte e compilate in corrispondenza della Guida Operativa.

Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati	Struttura di riferimento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati			
<i>Gestione Donatori di Sangue</i>	<i>Donatori volontari di sangue</i>	<i>Sensibili</i>	<i>AVIS</i>	<i>Supporto cartaceo</i>

Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti

Codice	Identificativo del trattamento	Eventuale Banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso
1	<i>Chiamata dei Donatori per la donazione</i>		<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>
2	<i>Ricerca di donatori per varie tipologie</i>		<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>
3	<i>Invio di comunicati vari</i>		<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>

Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti

Struttura	Codici dei trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura
AVIS	1, 2, 3	<i>Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, aggiornamento, selezione, comunicazione ai Donatori, indagini statistiche per tipologia di dati, salvataggi e ripristini</i>

Tabella 3 – Analisi dei rischi

Rischi		Si/No	Descrizione dell’impatto sulla sicurezza (Gravità: Alta – Media – Bassa)
Comportamento degli operatori	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Bassa (vedi sopra)
	Comportamenti sleali o fraudolenti	No	Lo statuto dell’AVIS vincola ad un suo corretto di risorse e di soci
	Errore materiale	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Si	Bassa (facilità di ripristino)

Eventi relativi agli strumenti	Indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Altro evento		
	Accessi esterni non autorizzati ai locali	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Sottrazione di strumenti contenenti dati	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	Bassa (facilità di ripristino)

Tabella 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Cod. trattamenti interessati	Misure		Struttura o persone addette all'adozione
			in essere	da adottare	
Sicurezza dei locali	Accessi esterni non autorizzati ai locali	1 , 2 , 3	Adeguate misure di sicurezza		AVIS

Tabella 5.1 – Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati

Ripristino		
Archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino
Registro Donatori	Eventuale copia incrociata dei dati	Nessuna
Schede Donatori		

**Per il Consiglio Direttivo
AVIS COMUNALE DI
Il Presidente**

Delibera del Consiglio Direttivo del

Termini tecnici della normativa privacy

Termini usati dal legislatore	Loro significato
DATI PERSONALI	Sono tutte le informazioni relative a persona fisica (persona giuridica, ente od associazione) identificate o identificabili. Es. Nome, cognome, indirizzo, numeri telefonici, n. Patente, P. IVA....
DATI SENSIBILI	Sono i dati che devono essere maggiormente tutelati, e sono relativi a razza o etnia, ad eventuali adesioni a partiti (ritenute sindacali), organizzazioni a carattere religioso, politico, associazioni di categoria, nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute (cartelle mediche) e la vita sessuale del singolo.
BANCA DATI	E' una raccolta di dati personali.
MISURE DI SICUREZZA	Si tratta di custodire i documenti approntando degli accorgimenti (armadietti chiusi a chiave, firewall, wiping, accesso selezionato ai dati...)
TRATTAMENTO DEI DATI	Consiste in qualunque operazione o insieme di operazioni, eseguite o meno grazie ad un computer, riguardanti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	E' la persona fisica, (la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che ha la competenza a decidere in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed alla loro sicurezza.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	E' la persona fisica (la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che il titolare (che decide) prepone al trattamento di dati personali. Titolare e responsabile possono essere la stessa persona. I compiti affidati ad esso devono essere analiticamente specificati per iscritto.

INCARICATO	E' colui/coloro che elabora i dati personali sulla base delle istruzioni scritte del titolare o del responsabile
INTERESSATO	E' la persona fisica (la persona giuridica, l'ente o l'associazione) a cui si riferiscono i dati personali trattati.
PASSWORD	E' la parola chiave, una sequenza di lettere e/o numeri, che serve per accordare l'accesso al sistema informatico agli utenti.
USER ID (Username)	E' un codice identificativo personale formato da lettere e/o numeri. Viene sempre abbinato alla password (segreta).
AMMINISTRATORE DI SISTEMA	E' il soggetto che si occupa del sistema informatico e delle risorse operative.

SANZIONI CIVILI E PENALI

ILLECITI CIVILI	ILLECITI PENALI	SANZIONI
Art. 161 Assenza informativa privacy	x	Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza di giudizio	x	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicate per 3 a seconda delle condizioni del contravventore)
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante	x	Sanzione da 10.000 a 60.000 euro
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy	x	Sanzione da 4.000 a 24.000 euro
	Art. 167 Trattamento illecito	Reclusione da 6 mesi a 3

	di dati personali	anni Possibile ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
x	Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni
x	Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati	Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro
x	Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante Arresto da 3 mesi a 2 anni	Arresto da 3 mesi a 2 anni

Autorizzazione n. 2 del 2004 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(G.U. n. 190 del 14 agosto 2004)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'[art. 4, comma 1, lett. d\)](#), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'[art. 26, comma 1](#), del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'[art. 76](#) del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'[articolo 85](#) del medesimo Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti ([art. 40](#) del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'[art. 41, comma 5](#), del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'[art. 1](#) del Codice, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati di regola solo nell'ambito

dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;

Visto l'[art. 167](#) del Codice;

Visto l'[art. 11, comma 2](#), del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli [31](#) e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'[Allegato B](#) al Codice in materia di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'[art. 41](#) del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'[art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000](#);

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Autorizza

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscono nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

2) manchi il consenso ([articolo 76, comma 1, lett. b](#)), del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'[art. 85, commi 1 e 2](#), del Codice;

d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli [13](#), [23](#), [26](#) e da [75](#) a [82](#) del Codice.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

1.1. L'autorizzazione è rilasciata:

a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;

b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;

c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (in conformità a quanto previsto dagli articoli [106](#), [107](#) e [110](#) del Codice), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dall'[art. 98](#) del Codice;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'[art. 26, comma 4, lett. a\)](#), del Codice, fermo restando quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli [26, comma 3, lett. a\)](#), e [181, comma 6](#), del Codice e dell'[autorizzazione n. 3/2004](#);

e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.

Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;

g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per effettuare trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:

a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento;

b) adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro, nonché della normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti dalla [autorizzazione generale del Garante n. 1/2004](#) e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'[articolo 111](#) del Codice.

1.4. Fino alla data in cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici prevista dall'[art. 90](#) del Codice, restano autorizzati i trattamenti di dati genetici nei soli limiti e alle condizioni individuate al punto 2, lett. b), dell'[autorizzazione n. 2/2002](#).

2) Categorie di dati oggetto di trattamento

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'[art. 3](#) del Codice.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti e finalità che

non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.

3) Modalità di trattamento

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli [11](#) e [14](#) del Codice, nonché dagli articoli [31](#) e seguenti del Codice e dall'[Allegato B](#)) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'[art. 84, comma 1](#), del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario ([art. 82, comma 4](#), del Codice).

4) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'[art. 11, comma 1, lett. e](#)) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

5) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Ai sensi degli artt. [22, comma 8](#), e [26, comma 5](#), del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

6) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'[art. 41](#) del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

7) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'[art. 178](#) del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

8) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente [autorizzazione n. 2/2002](#), il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'[art. 4, comma 1, lett. d\)](#), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'[art. 26, comma 1](#), del Codice i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto altresì il [comma 4, lett. a\), del citato art. 26](#), il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, "quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'[articolo 13](#)";

Visto il [comma 3, lettere a\) e b\), del predetto art. 26](#), il quale stabilisce che la disciplina di cui al relativo comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

Rilevato che le confessioni di cui alla lettera a) devono determinare, ai sensi del medesimo [art. 26, comma 3, lett. a\)](#), idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

Visto l'[art. 181, comma 6](#), del Codice secondo cui le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui al predetto [art. 26, comma 3, lett. a\)](#), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti ([art. 40](#), del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dall'[art. 41, comma 5](#), del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'[art. 1](#) del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo;

Visto l'[art. 167](#) del Codice;

Visto l'[art. 11, comma 2](#), del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli [articoli 31](#) e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'[Allegato B](#) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'[art. 41](#) del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'[art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000](#);

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui [art. 4, comma 1, lett. d\)](#), del Codice da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'[art. 3](#) del Codice.

1) Ambito di applicazione

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e i movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'[art. 26, comma 3, lett. a\)](#) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati con la presente autorizzazione.

Ai sensi dell'[art. 181, comma 6](#), del Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'[art. 26, comma 3, lett. a\)](#), del Codice possono proseguire l'attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime.

2) Finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. La presente autorizzazione è rilasciata inoltre per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi, persone giuridiche o liberi professionisti.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzarli, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonché, ove previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 4) e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;
- e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
- f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'[autorizzazione generale n. 2/2004](#).

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera d\)](#) del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguite o adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

5) Modalità di trattamento

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli [11](#) e [14](#) del Codice, dagli articoli [31](#) e seguenti del Codice e dall'[allegato B\)](#) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Fermo restando quanto previsto ai punti 2) e 7) della presente autorizzazione, se è indispensabile, in conformità al medesimo punto 7) comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, il consenso scritto è acquisito previa idonea informativa resa agli interessati ai sensi dell'[art. 13](#) del Codice, la quale deve precisare le specifiche modalità di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati.

6) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'[art. 11, comma 1, lett. e\)](#) del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 4) devono riguardare anche la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti stessi.

7) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'[art. 41](#) del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente [autorizzazione n. 3/2002](#), il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli